Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 144

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 20 giugno 1985 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 144-bis riservato alle Comunità europee

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Umbria

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 144 DEL 20 GIUGNO 1985:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 33:

Autostrada dei fiori, società per azioni, in Savona: Obbligazioni « 10 % - 1976/1991 » sorteggiate il 28 maggio 1985.

Bassani Ticino, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 5,50 % - 1967 » sorteggiate il 10 maggio 1985.

Banca europea per gli investimenti, in Lussemburgo: Obbligazioni « 7 % - 1972/1987 » sorteggiate il 3 giugno 1985.

Errevi, società per azioni, in Torino: Estrazione di obbligazioni « 1975/1989 ».

Alfe, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 10 % - Serie 1974/1986 » sorteggiate il 5 giugno 1985.

Pila, società per azioni, in Gressan (Aosta): Obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1985.

OCSA - Officine di Crocetta, società per azioni, in Crocetta del Montello (Treviso): Obbligazioni sorteggiate il 24 maggio 1985.

SPER SPA - Sviluppo Piani Erna Resegone, società per azioni, in Lecco: Obbligazioni sorteggiate il 17 maggio 1985.

Chimica Pomponesco, società per azioni, in Pomponesco (Mantova): Obbligazioni sorteggiate il 3 giugno 1985.

Swinger, società per azioni, in Bussolengo: Obbligazioni sorteggiate il 23 maggio 1985.

ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, in Roma: Obbligazioni « 12 % - 1980/1987 (Rutherford) » sorteggiate il 10 giugno 1985.

Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, in Washington: Obbligazioni « 7 % - 1972/1987 » sorteggiate il 10 giugno 1985.

C.E.C.A. - Comunità europea del carbone e dell'acciaio: Obbligazioni « 7 % - 1972/1987 - II emissione » sorteggiate il 10 giugno 1985.

Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale, in Genova: Obbligazioni sorteggiate l'11 giugno 1985.

Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze: Obbligazioni « AC/78 - 12 % » sorteggiate il 16 maggio 1985.

Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze: Obbligazioni « Z/77 - 12 % » sorteggiate il 16 maggio 1985.

Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 6 maggio 1985.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 giugno 1985, n. **282**.

Norme concernenti l'organico del personale di dattilografia del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nel ruolo del personale di dattilografia del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, i posti rimasti vacanti e disponibili dopo l'espletamento del concorso bandito in applicazione dell'articolo 1 della legge 16 maggio 1984, n. 138, sono conferiti mediante concorso per titoli di servizio ed esami riservato al personale che sia stato assunto a norma dell'articolo 52, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, e che in tale posizione abbia svolto o svolga effettivo servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini dell'ammissione al concorso riservato, il personale deve essere in possesso dei requisiti prescritti, ad eccezione dei limiti di età.

3. Le modalità del concorso riservato saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per l'anno 1985 le nuove assunzioni nel ruolo del personale di dattilografia del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali disposte in base ai concorsi di cui all'articolo 1 della legge 16 maggio 1984, n. 138, ed alla presente legge, nonché a chiamate dirette di categorie riservatarie, non potranno superare, complessivamente, il numero di centocinquanta.

5. Le eventuali restanti assunzioni conseguenti alle predette procedure concorsuali e chiamate dirette saranno effettuate nell'anno successivo, fino al limite dei posti di organico stabiliti dalla tabella *F* allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186.

6. Fino alla data di immissione in servizio nel ruolo del personale di dattilografia del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali del personale di cui ai precedenti commi 4 e 5 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1986, è prorogato il termine stabilito dall'articolo 52, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186.

7. L'ulteriore servizio prestato in applicazione di quanto disposto dal precedente comma 6 non è valutabile ai fini del concorso di cui al comma 1.

Art. 2.

1. L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutato in lire 1.700 milioni in ragione d'anno.

2. Alla spesa relativa all'anno finanziario 1985, valutata in lire 400 milioni, ed a quella relativa agli anni 1986 e 1987, valutata in lire 1.700 milioni per ciascun anno, si provvede per l'anno 1985 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e per gli anni 1986 e 1987 mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (interessi) del bilancio triennale 1985-1987.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 giugno 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 1, *commi* 1 *e* 4:

Il testo dell'art. 1 della legge 16 maggio 1984, n. 138, è il seguente:

«I posti disponibili presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui al secondo comma dell'articolo 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono attribuiti, previo superamento di specifico concorso per titoli, agli idonei negli esami di cui all'articolo 26-*ter* del predetto decreto-legge che non siano stati ancora immessi nei ruoli delle amministrazioni presso cui hanno superato l'esame di idoneità.

I titoli valutabili sono costituiti dal punteggio globale acquisito agli esami di idoneità che deve essere certificato dall'amministrazione che ha indetto gli esami, anche se le relative graduatorie non risultino ancora approvate, ed a parità di merito, da quelli di cui all'articolo 5 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I posti da mettere a concorso, distinti per qualifica e sedi di servizio, i requisiti per l'ammissione al concorso e le modalità di svolgimento del medesimo, nonché la composizione delle commissioni saranno determinati, per ciascuna amministrazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro competente.

I concorsi di cui al presente articolo dovranno essere espletati dalle singole amministrazioni entro tre mesi dalla scadenza del termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I posti che, dopo l'espletamento del concorso di cui al presente articolo, rimangono comunque vacanti possono essere coperti mediante pubblico concorso ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di reclutamento di personale. La riserva di cui all'articolo 26-*quinquies*, secondo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, cessa di operare per le carriere cui si riferiscono i posti che non sia stato possibile coprire con i criteri di cui ai precedenti commi.

I candidati risultati vincitori del concorso di cui al presente articolo sono tenuti a frequentare gli appositi corsi di formazione che le amministrazioni di cui al primo comma dovessero ritenere necessario organizzare in relazione ai propri compiti istituzionali ».

Nota all'art. 1, commi 1 e 6:

Il testo dell'art. 52, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, è il seguente:

« Art. 52. (*Norme transitorie*). — Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge sono estese al Consiglio di Stato ed ai tribunali amministrativi regionali le disposizioni relative alla assunzione temporanea di personale a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, da destinare esclusivamente a mansioni di dattilografia ».

Nota all'art. 1, comma 5:

Il testo della tabella *F* allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, è il seguente:

RUOLO DEL PERSONALE DI DATTILOGRAFIA

Profilo professionale	Qualifica funzionale e livello retributivo	Posti
—	—	—
Coadiutore dattilografo superiore	V	75
Coadiutore dattilografo	IV	175
		(*a*) 250

(*a*) Di cui sei per i servizi di segreteria previsti dall'articolo 38, ultimo comma.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1268):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) il 28 marzo 1985.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 13 maggio 1985, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 15 maggio 1985 e approvato il 29 maggio 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2941):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 12 giugno 1985, con parere della commissione V.

Esaminato dalla I commissione e approvato il 13 giugno 1985.

Errata-corrige al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1984, n. 1043: « Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 44 del 20 febbraio 1985).

Nell'articolo unico del decreto citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

dove è scritto: « *patologia* ed ecologia animale », leggasi: « *etologia* ed ecologia animale »;

dove è scritto: « L'art. 102, relativo al corso di laurea in scienze *biologiche*, ... », leggasi: « L'art. 102, relativo al corso di laurea in scienze *geologiche*, ... ».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 31 maggio 1985.

Segni caratteristici dei titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° gennaio 1987.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 27 dicembre 1983, n. 730;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 345 del 17 dicembre 1984, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° gennaio 1987, per un importo massimo, in valore nominale, di lire 4.000 miliardi;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli nominativi dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° gennaio 1987, sono rilasciati nelle forme di certificati nominativi di piena proprietà, di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, di nuda proprietà, di usufrutto con pagamento degli interessi con deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi senza deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 2.

I certificati indicati nel precedente articolo sono stampati nel prospetto e nel rovescio, in litografia, su carta filigranata bianca.

La filigrana è costituita da motivi simmetrici che formano fasce di losanghe in scuro, di due forme e misure, e dalle lettere « D.P. » in chiaro, racchiuse nelle losanghe più grandi.

Art. 3.

I certificati nominativi di piena proprietà si compongono: del corpo del titolo; di un foglio annesso senza righe (a destra del corpo del titolo), recante, in basso, uno spazio destinato alle indicazioni delle serie e del relativo capitale nominale; del foglio tagliandi (in basso a sinistra sotto il corpo del titolo); del foglio di ruolo (in basso a destra).

Art. 4.

Il prospetto del titolo è composto da due sezioni, poste a sinistra e a destra, divise da tre fili verticali e delimitate da una stessa cornice rettangolare a motivi simmetrici, che racchiude un fondino a motivi finissimi ripetuti.

Nella parte sinistra sono riportate le seguenti leggende: « Repubblica Italiana - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro poliennali 12,50% - di scadenza 1° gennaio 1987 - Leggi 7 agosto 1982, N. 526 e 27 dicembre 1983, N. 730 - Decreto Ministeriale 12 dicembre 1984 ».

Più in basso, al centro, è posto uno spazio circolare bianco, privo di fondino, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ». A sinistra e a destra del bollo a secco, su due righe, sono stampate le seguenti leggende: « Certificato N. » (segue spazio a linee sottili) - « Capitale Nom. L. » (segue spazio a linee sottili) e « Interesse annuo L. » (segue spazio a linee sottili) - « Interesse sem. L. » (segue spazio a linee sottili).

Segue: « Certificato Nominativo » - « Nel gran libro del debito pubblico è iscritto il capitale nominale di - lire (segue spazio a linee sottili) - fruttante l'interesse annuo di - lire (segue spazio a linee sottili) - con godimento dal (segue spazio) a favore di » (segue spazio).

Più sotto, dopo apposito spazio per riportare la intestazione e le eventuali annotazioni, seguono le leggende: « Il presente certificato comprende, per ciascuna serie, il capitale nominale indicato nell'apposita tabella del foglio annesso ».

« Roma » (segue spazio). Più in basso, al centro « Il Direttore Generale »; a sinistra « V° per la Corte dei conti » ed a destra « Il Primo Dirigente ».

Più in basso, centrate, le leggende « Posizione N. » (segue spazio) e « 4ª serie » (tra parentesi).

A norma della disposizione contenuta nel capoverso dell'art. 5 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le firme da apporre sui certificati, al momento del rilascio, devono essere autografe, eccettuata quella del direttore generale, che può essere impressa con facsimile.

Nella parte destra del prospetto, in basso, la leggenda « Tabella della serie e del capitale nominale che questo certificato rappresenta ». Più in basso a sinistra, al centro e a destra sono ripetute le seguenti leggende: « Serie » (segue piccolo spazio) « Capitale Nominale » (su due righe).

Al di sotto del corpo del titolo, a sinistra, si trovano quattro tagliandi per il pagamento degli interessi semestrali, disposti su due file di due tagliandi ciascuna.

Essi hanno cornici proprie, simili a quella del corpo del titolo ma più sottili, e fondino identico a quello del corpo del titolo e recano le seguenti leggende: « Repubblica Italiana/Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Poliennali 12,50% - di scadenza 1° gennaio 1987 - tagliando di L. (segue spazio a linee sottili) - per la semestralità al (dal 1° luglio 1985, per il tagliando n° 1, al 1° gennaio 1987, per il tagliando n° 4) - relativo al certificato N. » (segue spazio a linee sottili).

In basso, « Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore ». Più a destra il numero del tagliando, dal n. 1 per il tagliando posto in basso a destra, al n. 4 per il tagliando posto in alto a sinistra.

Sul lato sinistro dei tagliandi è posta la leggenda: « Leggi 7.8.1982, n. 526 e 27.12.1983, n. 730 »; sul lato destro, l'altra: « Decreto Ministeriale 12.12.1984 ».

Alla destra della leggenda: « per la semestralità al, etc. » è posto uno spazio circolare bianco privo di fondino, contenente il bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

A destra della zona destinata ai tagliandi, entro fondino uguale a quello del corpo del titolo, ma privo di cornice, è posto il foglio di ruolo che presenta, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Foglio di ruolo - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro poliennali 12,50% - di scadenza 1° gennaio 1987 - leggi 7 agosto 1982, N. 526 e 27 dicembre 1983, N. 730 - Decreto Ministeriale 12 dicembre 1984 » - « Certificato N. » (segue spazio a linee sottili) « a favore di: » (segue spazio) - « Capitale nominale L. » (segue spazio a linee sottili) - « Lire » (segue spazio a linee sottili) - « Interesse semestrale L. » (segue spazio a linee sottili) - « Tesoreria pagatrice » (segue spazio). - « Roma », (segue spazio per l'apposizione della data) « Posizione N. » (segue spazio), « 4ª Serie » (tra parentesi).

Nel rovescio del titolo, entro cornice uguale a quella del recto, ma senza fondino, è riportata, a sinistra, la seguente leggenda: « Estratto dalle norme relative - ai Buoni del Tesoro poliennali 12,50% - di scadenza 1° gennaio 1987 - 1. I titoli e le rate di interesse sono esenti: - a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura; - b) dalle imposte sulle successioni; - c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale. - Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. - 2. La prescrizione delle rate di interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, dal 1° luglio e dal 1° gennaio di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria provinciale su cui esso è assegnato, in base a presentazione del titolo e distacco dei tagliandi maturati. - 3. E' prescritto il capitale nominale dei buoni non reclamato nel corso di dieci anni dal 1° gennaio 1987. Per i buoni nominativi annotati di ipoteca o altro vincolo il termine è di venti anni dalla medesima data »; a destra, entro doppio filo di cornice limitata ai soli lati superiore e laterali, è posta, su due righe, la leggenda « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. d), del Testo Unico 14 febbraio 1963, n. 1343 », con sotto una tabella composta da 21 righe.

In basso a sinistra, il rovescio del foglio di ruolo è composto da un riquadro, entro doppio filo di cornice, con quattro spazi rettangolari destinati all'apposizione del « bollo a calendario della Tesoreria Provinciale comprovante il pagamento delle rate di interesse ». Entro i quattro rettangoli, al centro, appaiono ombreggiati i numeri dei tagliandi (dal n. 1 per la rata al 1° luglio 1985 al n. 4 per la rata al 1° gennaio 1987).

A destra, il rovescio dei quattro tagliandi, è composto da una losanga ornamentale con al centro il numero del tagliando (da 1 a 4); sopra e sotto ogni losanga sono riportate le leggende: « Buoni del Tesoro poliennali 12,50% » e « di scadenza 1° gennaio 1987 ».

Art. 5.

I certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, sono simili a quelli di piena proprietà, con le seguenti modifiche: nel prospetto, sotto la leggenda « Il presente certificato comprende, per ciascuna serie etc. » è aggiunta, su due righe, l'altra:

« Le rate semestrali sono pagabili dal 1° luglio e dal 1° gennaio di ogni anno, dalla Sezione di - Tesoreria Provinciale dove è assegnato il pagamento ».

Al di sotto della cornice del corpo del titolo, è stampata, su due righe, la leggenda:

« Il pagamento di ciascun semestre sarà effettuato dalla Sezione di Tesoreria Provinciale su ordinativo della Direzione Generale - del Debito Pubblico e comprovato mediante apposito bollo a calendario sul rispettivo compartimento della seguente tabella ». Segue la tabella comprendente quattro compartimenti, su due file di due compartimenti ciascuna. Essa è racchiusa dalla stessa cornice dei tagliandi dei certificati nominativi di piena proprietà ma interrotta, sul lato superiore, da uno spazio rettangolare bianco, contenente la leggenda « Certificato N. », seguita da spazio a linee sottili. Nei quattro compartimenti sono riportate le leggende: dal « Semestre al 1° luglio 1985 » per quello posto in alto a sinistra, al « Semestre al 1° gennaio 1987 » per quello posto in basso a destra.

Il foglio di ruolo reca le stesse leggende di quello dei certificati di piena proprietà, con la sola aggiunta di: « Modalità di pagamento », posta alla destra della leggenda « Tesoreria pagatrice ».

Il rovescio è uguale a quello dei certificati nominativi di piena proprietà, tranne la parte dietro la tabella dei quattro compartimenti, che è senza stampa.

Art. 6.

Il certificato nominativo di nuda proprietà è composto dal solo corpo del titolo, che presenta le stesse leggende dei certificati di piena proprietà, tranne le seguenti modifiche: nel prospetto, sotto la leggenda « Certificato Nominativo » è posta la dicitura « di nuda proprietà »; segue, sotto la dicitura « Il presente certificato comprende, per ciascuna serie, etc. », la leggenda « Le rate semestrali sono pagabili sul certificato di usufrutto dal 1° luglio e dal 1° gennaio di ogni - anno (segue spazio) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario ».

Il rovescio è identico a quello dei certificati nominativi di piena proprietà ad eccezione del punto 2 dell'estratto stesso così formulato:

« La prescrizione delle rate di interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, dal 1° luglio e dal 1° gennaio di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria provinciale su cui il medesimo è assegnato, in base a presentazione del certificato di usufrutto e distacco da esso dei tagliandi maturati ».

Art. 7.

I certificati di usufrutto, nei due modelli relativi al pagamento delle rate di interesse con, ovvero senza, deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, sono in tutto simili, per leggende, cornici e fondini, a quelli di piena proprietà, salvo che per le varianti di cui appresso: nel prospetto, la leggenda « Certificato Nominativo » è sostituita da quella « Certificato d'usufrutto ».

A circa metà dello spazio riservato al nominativo del titolare, è posta la leggenda « con annotazione che l'usufrutto spetta a » (segue spazio), per riportare l'indicazione relativa all'usufruttuario.

Al di sotto della dicitura « Il presente certificato comprende, per ciascuna serie, etc. », è posta la leggenda, su due righe, « Le rate semestrali sono pagabili dal 1° luglio e dal 1° gennaio di ogni anno *con* (ovvero *senza*) deposito - del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario ».

Nei tagliandi relativi al pagamento degli interessi semestrali, sotto la leggenda « Relativo al Certificato N. », è posta la dicitura « pagabile *con* (ovvero *senza*) fede di vita dell'usufruttuario ».

Nel foglio di ruolo, sotto la leggenda « Certificato N. » sono poste le seguenti leggende: « con annotazione che l'usufrutto spetta a » (segue spazio) - con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario ».

Il rovescio è uguale a quello del certificato di piena proprietà, con la sola omissione, nella parte destra, della leggenda « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. d), del Testo Unico 14 febbraio 1963, N. 1343 ».

Art. 8.

I certificati di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono in tutto simili ai certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, salvo le varianti di cui appresso: nel prospetto, al posto dell'indicazione « Certificato Nominativo » è riportata l'altra « Certificato d'usufrutto ».

A circa metà dello spazio riservato al nominativo del titolare, è posta la leggenda « con annotazione che l'usufrutto spetta a » (segue spazio), per riportare l'indicazione relativa all'usufruttuario.

Nel foglio di ruolo, sotto la leggenda « Certificato n. » è posta la dicitura « con annotazione che l'usufrutto spetta a » (segue spazio).

Nel rovescio del certificato è omessa la leggenda « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14 lett. d) etc. ».

Art. 9.

La stampa delle cornici, delle leggende e dei fondini dei titoli considerati nei precedenti articoli, è eseguita nei colori appresso indicati:

Certificati nominativi di piena proprietà:

bruno scuro per le cornici, le leggende e alcune zone del fondino;

bruno chiaro per il fondino.

Certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine:

verde smeraldo per le cornici, le leggende e alcune zone del fondino;

verde chiaro per il fondino.

Certificati nominativi di nuda proprietà:

bruno scuro per le cornici, le leggende e alcune zone del fondino;

bruno chiaro per il fondino.

Certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi con fede di vita:

verdone per le cornici e le leggende;

ocra per il fondino;

arancio bruno per alcune zone del fondino.

Certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi senza fede di vita:

bruno scuro per le cornici, le leggende e alcune zone del fondino;

bruno avana per il fondino.

Certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine:

rosso per le cornici, le leggende e alcune zone del fondino;

rosa per il fondino.

Le losanghe del rovescio dei tagliandi sono stampate in colore giallo sole.

I numeri di iscrizione dei certificati vengono stampati, all'atto del rilascio, tipograficamente in nero.

Art. 10.

I modelli dei titoli nominativi descritti negli articoli precedenti, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1985
Registro n. 19 *Tesoro, foglio n.* 349

(3287)

DECRETO 3 giugno 1985.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° gennaio 1987.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 27 dicembre 1983, n. 730;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 345 del 17 dicembre 1984, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° gennaio 1987, per un importo nominale di lire 4.000 miliardi;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° gennaio 1987, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono distinti in nove tagli, per il rispettivo capitale nominale di lire centomila, cinquecentomila, un milione, cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di quattro cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le quattro cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su una sola colonna e sono numerate dal basso verso l'alto da quella n. 1 di scadenza 1° luglio 1985, a quella n. 4 di scadenza 1° gennaio 1987.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta il « Canone delle proporzioni » nel corpo del titolo e la « Testa di giovane » in ogni cedola, entrambi di Leonardo da Vinci.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, formata dal susseguirsi di un motivo geometrico ispirato ai « nodi leonardeschi » ed interrotta, nell'angolo superiore sinistro, da una formella recante la riproduzione del ritratto di Leonardo con cappello di maestro toscano del secolo XV e della stessa cornice che contiene detto quadro nella Galleria degli Uffizi di Firenze.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee ondulate intrecciate su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Repubblica italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale del Debito Pubblico (sempre su due righe in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 12,50% - di scadenza 1° gennaio 1987 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 27 dicembre 1983, n. 730 - e decreto ministeriale 12 dicembre 1984 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo di lire - (importo in lettere) - Serie - (numero della serie) N. (numero del titolo) - Iscritto nel Gran Libro - del Debito Pubblico - con godimento dal 1° gennaio 1985 - Roma, 2 gennaio 1985 - Il Direttore Generale (Ranuzzi) - V° per la Corte dei conti (Spanò) - Il Primo Dirigente (Cuzzo) - N° 774.800 di pos. (serie IV) ».

A sinistra della leggenda « Iscritto nel Gran Libro etc. » è posto uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana » in una cornicetta a perline.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale racchiuso in una cornice che riproduce quella della copertina dell'opera di Leonardo da Vinci « Del moto dell'acqua » e recante in sottofondo il disegno della « Macchina di sollevamento per trasporto di materiale di scavo nella costruzione di un canale » dello stesso Leonardo, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° gennaio 1987; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella del corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda « Direzione Generale del Debito Pubblico ».

Il fondino, simile a quello del corpo del titolo, reca, a destra, in alto, uno spazio quadrangolare a tinta più leggera, delimitato da un filo di cornice recante l'indicazione della data di pagabilità seguita dall'importo in cifre della cedola; sotto tale spazio, a destra, in un ulteriore piccolo spazio quadrato, privo di fondino, spicca il numero cedolare; lo stesso numero è riportato in analogo spazio quadrato posto in alto a sinistra. In basso, a destra, vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Sul fondino sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Buoni del Tesoro Poliennali 12,50% - di scadenza 1° gennaio 1987 - leggi 7 agosto 1982, n. 526 - e 27 dicembre 1983, n. 730 - e decreto ministeriale 12 dicembre 1984 - ». Seguono le indicazioni della scadenza e dell'importo, in lettere, della cedola, nonché della serie e del numero di iscrizione del titolo.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda « B.T.P. 12,50% - 1° gennaio 1987 ».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 100.000: bruno chiaro-bruno scuro;
per i titoli da L. 500.000: grigio lavagna-grigio scuro;
per i titoli da L. 1.000.000: viola malva-viola scuro;
per i titoli da L. 5.000.000: bruno seppia-bruno giallastro;
per i titoli da L. 10.000.000: verde pisello-verde oliva;
per i titoli da L. 50.000.000: giallo sole-giallo arancio;
per i titoli da L. 100.000.000: blu chiaro-blu scuro;
per i titoli da L. 500.000.000: rosso chiaro-rosso violaceo;
per i titoli da L. 1.000.000.000: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella del taglio da un miliardo è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione, la serie e le firme del prospetto del corpo del titolo nonché la serie e la numerazione nelle cedole sono impresse tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Art. 8.

I modelli dei titoli al portatore, considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1985
Registro n. 19 *Tesoro, foglio n.* 350

(3286)

DECRETO 14 giugno 1985.

Proroga dei termini di cui agli articoli 3 e 5 del decreto ministeriale 13 settembre 1984 concernente la determinazione dei criteri di chiusura della gestione stralcio del commissario straordinario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata e della relativa attività di liquidazione e rendicontazione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980;

Visto l'art. 2 del predetto decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, che ha istituito un fondo con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, che demanda al Ministro per il coordinamento della protezione civile, a decorrere dal 1° gennaio 1982, le attività necessarie per il completamento delle iniziative avviate nella fase di emergenza dal commissario per le zone terremotate nonché gli adempimenti amministrativi e contabili inerenti alla gestione del fondo di cui al citato art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visti il primo comma dell'art. 1 della legge 11 aprile 1983, n. 114, che ha disposto la proroga della gestione stralcio sopracitata al 31 dicembre 1983 ed il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, che ha ulteriormente prorogato al 30 giugno 1984 il termine della gestione stessa;

Visto il decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, recante « provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali » che ha, tra l'altro, convalidato gli atti posti in essere ed i rapporti giuridici sorti in attuazione del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 271;

Visto l'art. 13-*bis* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, quale risulta dalla legge di riconversione 24 luglio 1984, n. 363, che dispone il versamento delle residue disponibilità della richiamata gestione stralcio al fondo di cui al decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, e detta norma per la definizione degli atti pendenti relativi alla gestione stessa;

Visto il sesto comma dell'art. 1 della menzionata legge 11 aprile 1983, n. 114, richiamato dal primo comma dell'art. 13-*bis* del già citato decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, che demanda al Ministro del tesoro il compito di determinare il termine per la definizione degli atti pendenti alla data di cessazione della gestione stralcio, nonché i criteri e le modalità per il coordinamento delle operazioni di liquidazione e per la compilazione e presentazione del rendiconto relativo al fondo di cui all'art. 2 del surricordato decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e delle altre somme a qualsiasi titolo pervenute per le finalità relative agli interventi per l'emergenza;

Visto il proprio decreto del 13 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 17 settembre 1984, recante, ai sensi del surrichiamato art. 1, sesto comma, della legge 11 aprile 1983, n. 114, i termini per il compimento delle attività inerenti alle operazioni di liquidazione degli atti pendenti della gestione stralcio più volte citata nonché i criteri e le modalità per la presentazione dei relativi rendiconti;

Ravvisata la necessità, in relazione alle esigenze prospettate dalle prefetture interessate, di prorogare i termini previsti dal sopracitato decreto del 13 settembre 1984;

Decreta:

Articolo unico

Il termine del 30 giugno 1985 indicato all'art. 3, primo comma, del decreto ministeriale 13 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 17 settembre 1984, per la definizione e la liquidazione degli atti pendenti alla data di chiusura della gestione stralcio relativa al fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è prorogato al 31 dicembre 1985.

Il termine del 31 dicembre 1985 previsto dall'art. 5 del medesimo decreto 13 settembre 1984 per la presentazione alla ragioneria regionale dello Stato di Napoli da parte del Ministro per il coordinamento della protezione civile del rendiconto delle somme erogate sulle residue disponibilità del fondo di cui al precedente comma è prorogato al 30 giugno 1986.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1985

Il Ministro: GORIA

(3338)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 giugno 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa C.A.RI.PA.L. a r.l., in Bologna, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 26 novembre 1984 con cui il tribunale civile di Bologna, sezione IV, ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa C.A.RI.PA.L. a r.l., con sede in Bologna, via Michelino, 69, n. BUSC 3659/165319/7-1;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa C.A.RI.PA.L. a r.l., con sede in Bologna, via Michelino, 69, n. BUSC 3659/165319/7-1, costituita per rogito notaio dott. Severo Maisto in data 6 dicembre 1978, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Lamberto Lanfranchi, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(3340)

DECRETO 6 giugno 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia « Basel - Società cooperativa a r.l. », in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa edilizia « Basel - Società cooperativa a r.l. », con sede in Milano, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa edilizia « Basel - Società cooperativa a r.l. », con sede in Milano, costituita per rogito notaio avv. Renzo Pomini in data 5 ottobre 1973, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Angelo Bettinelli, nato a Milano il 30 novembre 1925, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(3341)

DECRETO 6 giugno 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro C.I.M.I. - Cooperativa impiantisti miranesi S.r.l., in Mirano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro C.I.M.I. - Cooperativa impiantisti miranesi S.r.l., con sede in Mirano (Venezia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro C.I.M.I. - Cooperativa impiantisti miranesi S.r.l., con sede in Mirano (Venezia), costituita per rogito notaio dott. Pina Ivanissevich in data 10 gennaio 1976, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Davide Moisio, nato a Venezia l'8 dicembre 1939, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(3342)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 13 giugno 1985.

Integrazione, per quanto concerne il comune di Sant'Agnello, del decreto ministeriale 28 marzo 1985 relativo a dichiarazioni di notevole interesse pubblico riguardanti comuni della regione Campania.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il proprio decreto ministeriale 28 marzo 1985 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 26 aprile 1985) con il quale sono state integrate le dichiarazioni di notevole interesse pubblico, riguardanti i comuni di Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento, Massalubrense e Sant'Agnello;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981) nel quale è incluso anche il comune di Sant'Agnello;

Ritenuto che al punto 2 del dispositivo del sopradetto decreto ministeriale 28 marzo 1985 non è stato considerato, per mero errore materiale, che anche il comune di Sant'Agnello è incluso nel sopraindicato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1981;

Decreta:

1) Il punto 2 del dispositivo del decreto ministeriale 28 marzo 1985 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 26 aprile 1985) è integrato con la seguente prescrizione:

« Considerato che il comune di Sant'Agnello è incluso nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981) sono, altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici ».

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, all'albo del comune di Sant'Agnello e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa venga depositata presso i competenti uffici del comune.

Roma, addì 13 giugno 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3337)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 4 giugno 1985.

Approvazione del modello di tessera di riconoscimento per ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per la pesca marittima.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 221 del codice di procedura penale;

Visto l'art. 21 della legge 14 luglio 1965, n. 963 (Disciplina della pesca marittima) che riconosce al personale civile dell'Amministrazione centrale e periferica della marina mercantile le qualifiche di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per i reati contemplati nella legge medesima;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, che detta norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato;

Ritenuta la necessità di istituire una tessera di riconoscimento per il personale civile dell'Amministrazione centrale e periferica della marina mercantile a cui siano attribuite funzioni di polizia giudiziaria per la pesca marittima;

Decreta:

Art. 1.

Al personale civile dell'Amministrazione centrale e periferica della marina mercantile, al momento dell'attribuzione delle funzioni di polizia giudiziaria per la pesca marittima, sarà rilasciata una tessera personale di riconoscimento di colore verde conforme agli allegati *A* e *B*.

Detto documento ha validità decennale, non è soggetto a convalida annuale, deve essere rinnovato in caso di passaggio di livello, smarrimento, furto, deterioramento e deve essere ritirato all'atto del collocamento a riposo e all'atto delle dimissioni.

Art. 2.

Le tessere di riconoscimento saranno iscritte nel modulario degli stampati in uso presso l'Amministrazione della marina mercantile.

Roma, addì 4 giugno 1985

Il Ministro: CARTA

ALLEGATO A

MODULO DI TESSERA DI RICONOSCIMENTO PER UFFICIALI

(colore verde)

MINISTERO MARINA MERCANTILE
Direzione Generale della Pesca Marittima

Ufficiale di Polizia Giudiziaria
per la Pesca Marittima

N.

(Art. 221 C.P.P., Art. 21 L. 963/1965)

Cognome e Nome

Qualifica

Nato il

a

( )

IL DIRETTORE GENERALE

(davanti)

N. .... del Modulario Mod. ....

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Altezza	Capelli	Occhi	Colorito
Gruppo sanguigno			

Segni particolari	Timbro
Data rilascio	
Valida sino	

(dietro)

ALLEGATO B

MODULO DI TESSERA DI RICONOSCIMENTO PER AGENTI

(colore verde)

MINISTERO MARINA MERCANTILE
Direzione Generale della Pesca Marittima

Agente di Polizia Giudiziaria
per la Pesca Marittima
(Art. 221 C.P.P., Art. 21 L. 963/1965)

N.

Cognome e Nome

Qualifica

Nato il

a

( )

IL DIRETTORE GENERALE

(davanti)

N. .... del Modulario Mod. ....

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Altezza	Capelli	Occhi	Colorito

Gruppo sanguigno

Segni particolari

Timbro

Data rilascio

Valida sino

(dietro)

(3290)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 12 giugno 1985.

Modifica delle gamme di quantità nominali e capacità nominali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, concernente la disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E.;

Considerata l'opportunità di stabilire, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 391/80 sopracitato, per i preimballaggi contenenti alcuni prodotti non contemplati negli allegati allo stesso decreto, gamme di quantità nominali;

Considerata l'opportunità, in relazione ad esigenze di riproduzione e di consumo, di stabilire, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 391/80 alcune esenzioni dalle disposizioni di cui al primo comma dello stesso art. 4, nonché l'opportunità di stabilire gamme di quantità nominali o di capacità nominali dei relativi contenitori rigidi ampliate o diverse da quelle previste dall'art. 4;

Rilevata la necessità, in relazione alle considerazioni sopra svolte, di modificare gli allegati al decreto del Presidente della Repubblica n. 391/80;

Decreta:

Art. 1.

All'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, vengono apportate le seguenti modifiche:

1. Nella gamma di cui al punto 1.1 sono inseriti i valori 100 (*) e 200 (**), ai quali vengono riferite le seguenti note:

(*) Valore ammesso esclusivamente per il burro: per la produzione e l'importazione, fino al 17 agosto 1988; per l'immissione al consumo, fino al 17 ottobre 1988.

(**) Valore ammesso esclusivamente per il burro: per la produzione e l'importazione, fino al 17 febbraio 1987; per l'immissione al consumo, fino al 17 aprile 1987.

2. Dopo il punto 1.1, viene inserita, al punto 1.2, la voce Formaggi.

3. Alla voce di cui all'attuale punto 1.2, viene data la numerazione 1.2.1; nella gamma relativa, sono inseriti i valori 100, 150, 200 e 400.

4. Dopo il punto 1.2.1, viene inserito il punto 1.2.2, con la corrispondente voce Formaggi fusi (*), cui viene riferita la seguente nota:

(*) Gamma obbligatoria, per la produzione e l'importazione, dal 31 maggio 1987; per l'immissione al consumo, dal 29 febbraio 1988.

La gamma prevede i seguenti valori:

62,5 (**) - 100 (***) - 125 (**) - 175 (**) - 200 - 300 - 400 - 600 - 1000.

Ai valori 62,5 - 125 - 175 viene riferita la seguente nota:

(**) Valori ammessi esclusivamente per formaggi fusi in porzioni.

Al valore 100 viene riferita la seguente nota:

(***) Valore ammesso esclusivamente per formaggi fusi a fette.

5. Nella gamma di cui al punto 1.8.1, sono inseriti i valori 25 (*) e 50 (*), cui viene riferita la seguente nota:

(*) Valori ammessi esclusivamente per erbe, piante e bulbi aromatici.

6. Dopo il punto 1.8.3 viene inserita, con il punto 1.9, la seguente voce:

Gelati in quantità superiore a 125 g (ad eccezione di torte, tranci e simili farciti e/o decorati con associazione di prodotti dolciari).

La gamma relativa prevede i seguenti valori:

150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 500 - 750 - 1000 - 1250 - 1500 - 2500.

7. La voce di cui al punto 2 è così modificata: *Prodotti alimentari venduti a volume* (valore in ml che deve essere indicato sull'imballaggio).

8. La voce di cui al punto 2.1 viene sostituita con la voce Maionese, salse emulsionate, senape (*), cui è riferita la seguente nota:

(*) Gamma obbligatoria, per la produzione e l'importazione, dal 31 maggio 1987; per l'immissione al consumo, dal 29 febbraio 1988.

La gamma relativa prevede i seguenti valori:

100 - 125 (**) - 150 - 200 - 250 - 300 - 500 - 750 - 1000.

Al valore 125 viene riferita la seguente nota:

(**) Valore ammesso esclusivamente per la senape in vasetto.

9. Nella gamma di cui al punto 3, viene inserito il valore 4000.

10. Alle voci di cui ai punti 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 viene inserito il riferimento alla seguente nota:

(*) Limitatamente ai prodotti predisposti per una singola applicazione e a condizione che tale destinazione sia espressamente indicata sull'imballaggio, sono ammessi anche i valori inferiori al valore minimo della gamma.

11. Nella gamma di cui al punto 7.5 vengono inseriti i valori 300 e 500.

12. Nella gamma di cui al punto 8.1 vengono inseriti i valori 125 e 600 (*).

Al valore 600 è riferita la seguente nota:

(*) Valore ammesso esclusivamente per gli imballaggi preconfezionati costituiti da due o più imballaggi individuali, non destinati ad essere venduti separatamente.

13. Nella gamma di cui al punto 8.4 viene inserito il valore 2500 (*) cui è riferita la seguente nota, che si riferisce anche al valore 1250 (*):

(*) Valori ammessi esclusivamente per gli ipocloriti.

Art. 2.

All'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, vengono apportate le seguenti modifiche:

1. Nella gamma di cui al punto 1.2, alla voce pomodori pelati e non pelati, viene inserito il valore 580.

2. Nella gamma di cui al punto 2 viene inserito il valore 1275.

3. Il punto 3 viene scisso nei punti 3 e 3.1. Al punto 3 corrisponde esclusivamente la voce *Prodotti in polvere per lavaggio e pulitura.* Al punto 3.1 corrisponde la frase « Le capacità degli imballaggi preconfezionati sono le seguenti: », seguita dalla gamma di valori attualmente prevista al punto 3.

4. Dopo il punto 3.1 viene inserita con il punto 3.2 la seguente frase: « Le capacità degli imballaggi preconfezionati senza limitazioni di forma e di materiali sono i seguenti: ».

La gamma relativa è costituita dai seguenti valori:

Volume in ml: 375 - 750 - 1500 - 2250 - 3750 - 3950 - 5450 - 7700 - 11450 - 15200 - 18950 - 22700.

Art. 3.

All'allegato III del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, vengono apportate le seguenti modifiche:

1. Tra la voce di cui al punto 1 e la relativa tabella di valori, viene inserito il punto 1.1 cui corrisponde la voce Prodotti venduti in contenitori metallici (escluse le spume coloranti per capelli), seguita dalla tabella di valori medesima. Nell'intestazione della tabella, alla parola Capacità (*) viene riferita la seguente nota:

(*) Nel controllo della capacità dei contenitori si applicano le tolleranze previste dalle norme UNI o, in assenza, quelle previste dalle tecniche d'uso.

2. Dopo il punto 1.1, viene inserita, con il punto 1.2, la voce Spume coloranti per capelli, la cui gamma è costituita dai seguenti valori:

Volume della fase liquida in ml	Capacità (*) in ml del contenitore con gas propulsore liquido
—	—
30	50 ÷ 60
50	83 ÷ 100

Alla parola capacità (*) viene riferita la seguente nota:

(*) Nel controllo della capacità dei contenitori si applicano le tolleranze previste dalle norme UNI o, in assenza, quelle previste dalle tecniche d'uso.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

NOTE

Nota alla premessa:

Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, è il seguente:

« Art. 4. (*Quantità nominale*). — I prodotti preimballati in quantità nominali uguali o superiori a 5 g o 5 ml inferiori o uguali a 10 kg o 10 l, contemplati negli allegati al presente decreto, devono essere posti in vendita esclusivamente:

a) per i prodotti previsti nell'allegato I, nelle masse o nei volumi nominali a fianco di ciascuno indicati. Ove siano indicati termini speciali, la disposizione si applica a partire dalle date ivi contemplate;

b) per i prodotti previsti nell'allegato II se condizionati nei contenitori rigidi ivi specificati, in contenitori aventi le capacità nominali indicate in detto allegato;

c) per i prodotti previsti nell'allegato III, nei volumi nominali e, se condizionati in contenitori metallici, in contenitori di capacità nominali corrispondenti a quelle ivi fissate.

Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere stabilite per i preimballaggi contenenti prodotti non contemplati negli allegati al presente decreto, gamme di quantità nominali e di capacità nominali dei loro contenitori, corrispondenti, ove possibile, a quelle fissate negli stessi allegati per prodotti omogenei.

In relazione ad esigenze di produzione e di consumo, o ad impegni derivanti da convenzioni e trattati internazionali possono essere stabilite con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esenzioni dalle disposizioni dei commi precedenti, ovvero gamme di quantità nominali o di capacità nominali dei relativi contenitori rigidi ridotte, ampliate o comunque diverse da quelle sopra previste.

Nota al decreto:

A seguito delle modifiche apportate con il presente decreto, il testo degli allegati I, II, III del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, è così modificato:

ALLEGATO I

GAMME DEI VALORI DELLE QUANTITA' NOMINALI DEL CONTENUTO DEGLI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI

1. Prodotti alimentari venduti a peso (valore in g).

1.1 Burro (voce 04.03 della TDC) (1) margarina, grassi emulsionati o non emulsionati, di origine animale e vegetale, paste da spalmare con scarso tenore di grassi:

100 (2) - 125 - *200 (3)* - 250 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500 - 5000.

1.2 *Formaggi.*

1.2.1 Formaggi freschi eccettuati i formaggi detti « petit suisse » e i formaggi di uguale presentazione (voce ex 04.04 E I c) della TDC):

62,5 - *100* - 125 - *150* - *200* - 250 - *400* - 500 - 1000 - 2000 - 5000.

1.2.2 Formaggi fusi (4):

62,5 (5) - 100 (6) - 125 (5) - 175 (5) - 200 - 300 - 400 - 600 - 1000.

1.3 Sale da tavola o da cucina (voce 25.01 A della TDC):

125 - 250 - 500 - 750 - 1000 - 1500 - 5000.

1.4 Zuccheri impalpabili, zucchero rosso o bruno, zucchero candito:

125 - 250 - 500 - 750 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500 - 3000 - 4000 - 5000.

1.5 Prodotti a base di cereali (eccettuati i prodotti destinati alla alimentazione della prima infanzia).

---

(1) La sigla TDC vale per « tariffa doganale comune ».

(2) Valore ammesso esclusivamente per il burro: per la produzione e l'importazione fino al 17 agosto 1988; per l'immissione al consumo, fino al 17 ottobre 1988.

(3) Valore ammesso esclusivamente per il burro: per la produzione e l'importazione fino al 17 febbraio 1987; per l'immissione al consumo, fino al 17 aprile 1987.

(4) Gamma obbligatoria, per la produzione e l'importazione, dal 31 maggio 1987; per l'immissione al consumo, dal 29 febbraio 1988.

(5) Valori ammessi esclusivamente per formaggi fusi in porzioni.

(6) Valore ammesso esclusivamente per formaggi fusi a fette.

1.5.1 Farine, semole, fiocchi e semola di cereali, fiocchi e farine di avena (eccettuati i prodotti elencati al punto 1.5.4):

125 - 250 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500 (1) - 5000 - 10000.

1.5.2 Paste alimentari (voce 19.03 della TDC):

125 - 250 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 3000 - 4000 - 5000 - 10000.

1.5.3 Riso (voce 10.06 della TDC):

125 - 250 - 500 - 1000 - 2000 - 2500 - 5000.

1.5.4 Cereali e fiocchi di cereali, pronti per il consumo:

250 - 375 - 500 - 750 - 1000 - 1500 - 2000.

1.6 Ortaggi secchi (voce 07.05 della TDC) (2), - frutta secca (voci ex 08.01, 08.03 B, 08.04 B, 08.12 della TDC):

125 - 250 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 5000 - 7500 - 10000.

1.7 Caffè torrefatto macinato o non macinato, cicoria, succedanei del caffè:

125 - 250 - 500 - 1000 - 2000 - 3000 - 4000 - 5000 - 10000.

1.8 Prodotti surgelati.

1.8.1 Ortofrutticoli e patate precotte da friggere:

25 (3) - *50 (3)* - 150 - 300 - 450 - 600 - 750 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500.

1.8.2 Filetti e porzioni di pesce, impanati; non impanati:

100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 800 - 1000 - 2000.

1.8.3 Bastoncini di pesce:

150 - 300 - 450 - 600 - 900 - 1200 - 1500 - 1800

1.9 Gelati in quantità superiore a 125 g (ad eccezione di torte, tranci e simili farciti e/o decorati con associazione di prodotti dolciari):

150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 500 - 750 - 1000 - 1250 - 1500 - 2500.

2. Prodotti alimentari venduti a volume (valore in ml *che deve essere indicato sull'imballaggio).*

2.1 *Maionese, salse emulsionate, senape (4):*

100 - 125 (5) - 150 - 200 - 250 - 300 - 500 - 750 - 1000.

3. Alimenti secchi per cani e gatti (6) (valore in g):

200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 800 - 1000 - 1500 - 2000 - 3000 - *4000* - 5000 - 7500 - 10000.

4. Pitture e vernici pronte all'uso (con o senza aggiunta di solventi) (valore in ml):

25 - 50 - 125 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1000 - 2000 - 2500 - 4000 - 5000 - 10000.

5. Colle ed adesivi solidi o in polvere (valore in g):

25 - 50 - *125* - 250 - 500 - *1000* - 2500 - 5000 - *8000* - 10000.

6. Prodotti per pulitura e lucidura (solidi o in polvere in g, liquidi o in pasta in ml). Ad esempio: prodotti per cuoio e scarpe, legno e rivestimenti di pavimenti, forni e metalli compresi quelli per automobili, vetri e specchi compresi quelli per automobili (voce 34.05 della TDC), smacchiatori, appretti e tinture domestiche (voci 38.12 A della TDC e 32.09 C della TDC), insetticidi domestici (voce ex 38.11 della TDC), disincrostatori (voce 34.02 della TDC), deodoranti domestici (voce 33.06 B della TDC), disinfettanti non farmaceutici:

25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1000 - 1500 - 2000 - 5000 - 10000.

7. Cosmetici: prodotti di bellezza e da toletta (voce 33.06 A e B della TDC) (solidi o in polvere in g, liquidi o in pasta in ml).

7.1 Prodotti per la pelle e l'igiene della bocca. **Creme da** barba, creme e lozioni per uso generale, creme **e lozioni per** le mani, prodotti solari, prodotti per l'igiene della bocca (escluse le paste dentifricie) *(1)*:

15 - 30 - 40 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 1000.

7.2 Paste dentifricie *(1)*:

25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300.

7.3 Prodotti non coloranti per capelli e prodotti da bagno. Lacche, shampooings, prodotti per risciacquare i capelli, rinvigorenti, brillantine, creme per capelli (escluse le lozioni per capelli comprese alla voce 7.4), schiume ed altri prodotti schiumanti da bagno e da doccia *(1)*:

25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 750 - 1000 - 2000.

7.4 Prodotti a base di alcole comprendenti meno del 3% in volume di olio di profumo naturale o sintetico e meno del 70% in volume di alcole etilico puro: acque aromatiche, lozioni per capelli, lozioni pre e dopo barba *(1)*:

15 - 25 - 30 - 40 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 750 - 1000.

7.5 Deodoranti e prodotti per l'igiene intima:

20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - *300* - *500.*

7.6 Talchi:

50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 500 - 1000.

8. Prodotti per lavaggio.

8.1 Saponi solidi da toletta e di uso domestico (valore in g) (voce 34.01 della TDC):

25 - 50 - 75 - 100 - *125* - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - *600* (2) - 1000.

8.2 Saponi molli (valore in g) (voce 34.01 della TDC):

125 - 250 - 500 - 750 - 1000 - 5000 - 10000.

8.3 Sapone in scaglie e fiocchi (valore in g) (voce 34.01 della TDC):

250 - 500 - 750 - 1000 - 3000 - 5000 - 10000.

8.4 Prodotti liquidi per lavaggio, pulitura e lucidatura e prodotti ausiliari (voce 34.02 della TDC), **nonché preparati con ipocloriti (esclusi i prodotti di cui al punto 6) (valore in ml):**

125 - 250 - 500 - 750 - 1000 - 1250 (3) - 1500 - 2000 - *2500* (3) - 3000 - 4000 - 5000 - 6000 - 7000 - 10000.

8.5 Polveri per lucidatura (valore in g):

250 - 500 - 750 - 1000 - 10000.

8.6 Prodotti in polvere per prelavaggio e ammollo (valore in g):

250 - 500 - 1000 - 2000 - 5000 - 10000.

9. Solventi (valore in ml). Ai sensi della direttiva n. 73/173/CEE del Consiglio del 4 giugno 1973 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e alla etichettatura dei preparati pericolosi (solventi):

25 - 50 - 75 - 125 - 250 - 500 - 1000 - 1500 - 2500 - 5000 - 10000.

10. Oli per ingrassaggio (valore in ml):

125 - 250 - 500 - 1000 - 2000 - 2500 - 3000 - 4000 - 5000 - 10000.

---

(1) Valore non ammesso per i fiocchi e le farine di avena.

(2) Sono esclusi da questa voce gli ortaggi disidratati e le patate.

(3) Valori ammessi esclusivamente per erbe, piante e bulbi aromatici.

(4) Gamma obbligatoria, per la produzione e l'importazione, dal 31 maggio 1987; per l'immissione al consumo, dal 29 febbraio 1988.

(5) Valore ammesso esclusivamente per la senape in vasetto.

(6) Trattasi di prodotti con tenore di umidità inferiore al 14%.

---

*(1) Limitatamente ai prodotti predisposti per una singola applicazione e a condizione che tale destinazione sia espressamente indicata sull'imballaggio, sono ammessi anche i valori inferiori **al valore minimo della** gamma.*

*(2) Valore ammesso esclusivamente per gli imballaggi preconfezionati costituiti da due o più imballaggi individuali, **non destinati ad essere** venduti separatamente.*

(3) Valori ammessi esclusivamente per gli ipocloriti.

ALLEGATO II

GAMME DEI VALORI DELLE CAPACITA' AMMESSE PER CONTENITORI

Le norme UNI EN 23, parte I (maggio 1979), e UNI EN 76 (ottobre 1979), sono applicabili eccettuati i casi in cui i prodotti e le gamme di capacità previste da tali norme differiscono da quelle riportate nel presente allegato.

1. Conserve e semiconserve confezionate in scatole metalliche ed in imballaggi di vetro: prodotti vegetali (frutta, ortaggi, pomodori, patate, esclusi asparagi, minestre, succhi di frutta o d'ortaggi e nettari di frutta) destinati alla alimentazione umana.

1.1 Scatole metalliche e imballaggi di vetro (capacità in ml):

106 - 156 - 212 - 228 - 314 - 370 - 425 - 446 - 580 - 720 - 850 - 1062 - 1700 - 2650 - 3100 - 4250 - 10200.

1.1.1 Elenco supplementare per i bicchieri:

53 - 125 - 250.

1.2 Elenco delle capacità ammesse per i prodotti speciali (in ml):

tartufi: 26 - 53 - 71 - 106 - 212 - 425 - 720 - 850;

pomodori:

concentrati: 71 - 142 - 212 - 370 - 425 - 720 - 850 - 3100 - 4250;

pelati o non pelati: 236 - 370 - 425 - *580* - 720 - 850 - 2650 - 3100;

macedonie di frutta, frutta allo sciroppo: 106 - 156 - 212 - 228 - 236 - 314 - 370 - 425 - 446 - 580 - 720 - 850 - 1062 - 1700 - 2650 - 3100 - 4250 - 10200.

2. Alimenti umidi per cani e gatti (capacità in ml):

212 - 228 - 314 - 425 - 446 - 850 - 1062 - *1275* - 1700 - 2650.

3. Prodotti in polvere per lavaggio e per pulitura.

3.1 Le capacità degli imballaggi preconfezionati sono le seguenti:

Scatola n.	Volume in ml
—	—
E 0,5	375
E 1	750
E 2	1500
E 3	2250
E 5	3750
E10	7700
E15	11450
E20	15200
E25	18950
E30	22700

Barili n.	Volume in ml
—	—
E 5	3950
E10	7700
E15	11450
E20	15200
E25	18950
E30	22700

3.2 Le capacità degli imballaggi preconfezionati senza limitazioni di forma e materiali sono le seguenti:

Volume in ml
—
375
750
1500
2250
3750
3950
5450
7700
11450
15200
18950
22700

ALLEGATO III

GAMME DEI VOLUMI PER I PRODOTTI VENDUTI IN AEROSOL ECCETTUATI I PRODOTTI NON CONTEMPLATI NELL'ALLEGATO I, PUNTO 7.4 ED I MEDICINALI.

1. Prodotti venduti in contenitori metallici.

1.1 Prodotti venduti in contenitori metallici (*escluse le spume coloranti per capelli*):

Volume della fase liquida in ml	*(1)* Capacità in ml del contenitore con	
	gas propulsore liquido	a) (*) b) (**)
25	40	47
50	75	89
75	110	140
100	140	175
125	175	210
150	210	270
200	270	335
250	*335*	*405*
300	405	520
400	520	650
500	650	800
600	800	1000
750	1000	—

1.2 Spume coloranti per capelli:

Volume della fase liquida in ml	*Capacità (2) in ml del contenitore con gas propulsore liquido*
—	—
30	*50 ÷ 60*
50	*83 ÷ 100*

2. Prodotti venduti in contenitori di vetro o di plastica trasparente o non trasparente (volume in ml della fase liquida):

25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150.

(1) Nel controllo della capacità dei contenitori si applicano le tolleranze previste dalle norme UNI o, in assenza, quelle previste dalle tecniche d'uso.

(*) Gas propulsore compresso.

(**) Propulsore composto unicamente di ossido nitroso o unicamente di anidride carbonica o di un miscuglio di questi due gas quando l'insieme del prodotto presenta un coefficiente di Bunsen inferiore o uguale a 1,2.

(2) Nel controllo della capacità dei contenitori si applicano le tolleranze previste dalle norme UNI o, in assenza, quelle previste dalle tecniche d'uso.

(3291)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio esecutivo federale dell'Assemblea della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per la manutenzione del confine di Stato, firmata a Nuova Gorizia il 29 ottobre 1980.

Il giorno 3 giugno 1985 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio esecutivo federale dell'Assemblea della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per la manutenzione del confine di Stato, firmata a Nuova Gorizia il 29 ottobre 1980, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 13 dicembre 1984, n. 970, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 29 gennaio 1985.

In conformità all'art. 16, paragrafo 2, la convenzione è entrata in vigore il giorno 3 giugno 1985.

(3347)

Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo, firmata a Belgrado il 24 febbraio 1982.

Il giorno 3 giugno 1985 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo, firmata a Belgrado il 24 febbraio 1982, la cui ratifica è stata autorizata con legge 18 dicembre 1984, n. 974, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 29 gennaio 1985.

In conformità all'art. 28, paragrafo 2, la convenzione entra in vigore il giorno 3 luglio 1985.

(3346)

Entrata in vigore dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, e del protocollo, firmato a Roma il 15 novembre 1984, che approva le norme per la disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici.

Il giorno 3 giugno 1985 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, e del protocollo, firmato a Roma il 15 novembre 1984, che approva le norme per la disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici formulate dalla commissione paritetica istituita dall'art. 7, n. 6, dell'accordo, con protocollo addizionale del 18 febbraio 1984 che ha apportato modificazioni al Concordato lateranense del 1929 tra lo Stato italiano e la Santa Sede, la cui ratifica è stata autorizzata rispettivamente con legge 25 marzo 1985, n. 121 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 10 aprile 1985) e con legge 20 maggio 1985, n. 206 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 27 maggio 1985).

In conformità all'art. 13 dell'accordo e all'art. 5 del protocollo, essi sono entrati in vigore il giorno 3 giugno 1985.

Le disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi sono state pubblicate con legge 20 maggio 1985, n. 22 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1985).

(3345)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso concernente il regolamento di amministrazione e contabilità generale dell'Università di Macerata

Si comunica che con decreto rettorale 25 settembre 1984, n. 401, è stato emanato il regolamento di amministrazione e contabilità generale dell'Università di Macerata, deliberato dal consiglio di amministrazione dell'Università stessa nelle adunanze del 1° dicembre 1982 e del 24 settembre 1984 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e dell'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371.

Si informa, altresì, che è stata disposta la pubblicazione del testo integrale del suddetto regolamento nel Bollettino ufficiale di questo Ministero.

(3323)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla proposta di modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Marino».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Marino» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 6 agosto 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 3 novembre 1970, propone che nel disciplinare di produzione siano modificati per intero gli articoli 2, 6 e 7 ed in parte gli articoli 4 e 5 secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposte di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Marino»

Si propone di sostituire per intero l'art. 2 con il testo che segue:

Art. 2. — Il vino «Marino» deve essere ottenuto dalle uve delle varietà di vitigni presenti nella percentuale appresso indicata:

Malvasia bianca di Candia, localmente nota come Malvasia rossa, fino ad un massimo del 60 %;

Trebbiano toscano, Trebbiano romagnolo, Trebbiano giallo e Trebbiano di Soave, da soli o congiuntamente dal 25 al 55 %;

Malvasia del Lazio, localmente nota come Malvasia puntinata, dal 5 al 45 %.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve delle varietà di vitigni bianchi « raccomandati » o « autorizzati » per la provincia presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10 % del totale, con esclusione delle uve dei vitigni delle varietà Moscato.

Si propone di sostituire il quarto ed il settimo comma dell'art. 4 con il testo che segue:

Art. 4. — (*Omissis*).

La produzione massima di uva per il vino « Marino » non deve essere superiore a q.li 165 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

(*Omissis*).

La resa massima delle uve in vino non dovrà essere superiore al 70 %.

Si propone di sostituire il secondo comma dell'art. 5 con il testo che segue:

Art. 5. — (*Omissis*).

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcolica complessiva minima naturale di almeno 10,5.

(*Omissis*).

Si propone di sostituire l'art. 6 con il testo che segue:

Art. 6. — Il vino « Marino » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal giallo paglierino al paglierino scarico;

odore: vinoso e delicato;

sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, caratteristico fruttato;

gradazione alcolica complessiva minima: 11;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Le differenti caratteristiche di sapore caratterizzano i vini con diverso tenore di zucchero residuo nei termini indicati dalla normativa C.E.E.

Per la presentazione dei vini « Marino » è obbligatoria l'indicazione in etichetta delle locuzioni « abboccato » o « amabile » o « dolce » a seconda del tenore di zucchero residuo, è inoltre consentita l'indicazione della locuzione « secco » per il vino con tali caratteristiche.

E' facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Si propone di sostituire l'art. 7 con il testo che segue:

Art. 7. — Il vino « Marino », proveniente da uve che abbiano almeno una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 11,5 e venga immesso al consumo con una gradazione alcolica complessiva minima non inferiore a 12 gradi, può portare in etichetta la qualificazione « superiore », con l'obbligo dell'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

(3256)

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla proposta di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Parrina ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni d'origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione d'origine controllata « Parrina », riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 29 settembre 1971, propone che il disciplinare di produzione sia modificato nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Parrina »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Parrina » è riservata ai vini « rosso », « bianco » e « rosato », che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Parrina » rosso e rosato deve essere ottenuto dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

Sangiovese non meno dell'80 %;

Canaiolo nero, Montepulciano e Colorino da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 20 %.

Il vino « Parrina » bianco deve essere ottenuto dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione varietale:

Trebbiano Toscano (Procanico) non meno dell'80 %;

Ansonica, Malvasia del Chianti da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 20 %.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende parte del territorio comunale di Orbetello.

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla « Fornace Bartolini » sita nei pressi della stazione ferroviaria di Albinia, la linea di delimitazione segue il corso del torrente Radicata dalla statale n. 74 fino al ponte del fosso del Magione nei pressi della località Priorato, segue detto torrente Magione fino a quota 6 e quindi, verso nord-est, per 750 metri la strada poderale che conduce alla fattoria « La Polverosa » per raggiungere al km 6,700 la strada statale maremmana n. 74, dopo aver costeggiato il limite orientale del campo di aviazione. Segue detta strada statale n. 74 fino al km 8 e, piegando sulla destra, continua lungo la strada doganale fino alla quota 14 in prossimità della sorgente del fosso del Magione. Dalla quota 14, in direzione ovest, la linea di delimitazione segue le pendici delle colline rocciose di Poggio Raso, Poggio Spocciatoio e Poggio Pratino, fino a giungere alla strada poderale che collega il « Priorato » con la « Torretta ». Da detta strada sale verso la cresta del Poggio Pratino e, con una linea spezzata che tocca — prima verso sud e poi verso ovest — le quote 99, 166, 153, 174 (Poggio della Fata), 165, 154, 77 (Poggio Fornace), giunge alla strada di Vecchia Dogana presso il Casale di Terra Nuova e successivamente al casale Tiberini. Di qui segue la strada vicinale che passa per Cerreto, toccando il casale Guglielmina, fino ad incontrare la strada vicinale che conduce alla cantoniera del Ramo per poi continuare lungo la strada costruita dall'Ente Maremma, che corre quasi parallela alla ferrovia Roma-Pisa, dalla suddetta cantoniera del Ramo fino alla Fornace Bartolini, punto di partenza della delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Parrina » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Parrina » rosso e rosato non deve essere superiore a q.li 110 di uve per ettaro in coltura specializzata e per la produzione del vino « Parrina » bianco non deve essere superiore a q.li 120 di uve per ettaro in coltura specializzata;

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino dei tipi bianco, rosso e rosato della denominazione di origine controllata Parrina non deve essere superiore al 70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni di Orbetello e di Capalbio.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Parrina» rosso, rosato e bianco una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11. In particolare, la vinificazione del rosato dovrà avvenire con breve contatto con le parti solide e sgrondatura soffice.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino «Parrina» rosso all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino;
odore: delicato, gradevole;
sapore: asciutto, armonico, vellutato;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Il vino «Parrina» bianco all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino leggermente dorato;
odore: vinoso, fine, profumato, persistente;
sapore: secco, ma vellutato con retrogusto leggermente amarognolo;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Il vino «Parrina» rosato all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosato brillante;
odore: delicato con caratteristiche eleganti;
sapore: asciutto, rotondo fresco, armonico;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Art. 7.

Il vino «Parrina» rosso che derivi da uve aventi una gradazione minima naturale di 12°, dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno tre anni, può portare in etichetta la qualificazione «riserva». Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Il «Parrina» riserva deve avere all'atto della immissione al consumo le seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: profumo intenso, bouquet pieno e complesso;
sapore: asciutto, austero, notevole carattere;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 23 per mille.

I contenitori in cui viene confezionato il «Parrina» riserva in vista della vendita debbono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai tradizionali caratteri di pregio e pertanto debbono essere chiusi con tappo di sughero e capsula.

Art. 8.

Alla denominazione di origine controllata «Parrina» bianco, rosso e rosato è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal disciplinare.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'impiego di indicazioni che facciano riferimento a frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini così qualificati sono stati ottenuti.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino «Parrina» può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile, tuttavia tale indicazione è obbligatoria per la designazione del «Parrina» riserva.

(3257)

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla proposta di modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Colli Albani».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Colli Albani» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 5 novembre 1970, propone che nel disciplinare di produzione siano modificati: per intero gli articoli 2, 6 e 7, in parte gli articoli 4 e 5 secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposte di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Colli Albani»

Si propone di sostituire per intero l'art. 2 con il testo che segue:

Art. 2. — Il vino «Colli Albani» deve essere ottenuto dalle uve delle varietà di vitigni presenti nella percentuale appresso indicata:

Malvasia bianca di Candia, localmente nota come Malvasia rossa, fino ad un massimo del 60%;

Trebbiano Toscano, Trebbiano romagnolo, Trebbiano giallo e Trebbiano di Soave, da soli o congiuntamente dal 25 al 50%;

Malvasia del Lazio, localmente nota come Malvasia puntinata, dal 5 al 45%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve delle varietà di vitigni bianchi «raccomandati» o «autorizzati» per la provincia presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10% del totale, con esclusione delle uve dei vitigni delle varietà Moscato.

Si propone di sostituire il quarto ed il settimo comma dell'art. 4 con il testo che segue:

Art. 4. — (*Omissis*).

La produzione massima di uva ammessa per il vino «Colli Albani» non deve essere superiore a q.li 165 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

(*Omissis*).

La resa massima delle uve in vino non dovrà essere superiore al 70%.

Si propone di sostituire il secondo comma dell'art. 5 con il testo che segue:

Art. 5. — (*Omissis*).

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcolica complessiva minima naturale di almeno 10,5.

(*Omissis*).

Si propone di sostituire l'art. 6 con il testo che segue:

Art. 6. — Il vino « Colli Albani » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal giallo paglierino al paglierino scarico;

odore: vinoso e delicato;

sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, caratteristico fruttato;

gradazione alcolica complessiva minima: 11;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Le differenti caratteristiche di sapore caratterizzano i vini con diverso tenore di zucchero residuo nei termini indicati dalla normativa C.E.E.

Per la presentazione dei vini « Colli Albani » è obbligatoria l'indicazione in etichetta delle locuzioni « abboccato » o « amabile » o « dolce » a seconda del tenore di zucchero residuo, è inoltre consentita l'indicazione della locuzione « secco » per il vino con tali caratteristiche.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto di modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Si propone di sostituire l'art. 7 con il testo che segue:

Art. 7. — Il vino « Colli Albani », proveniente da uve che abbiano almeno una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 11,5 e venga immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima non inferiore a 12 gradi, può portare in etichetta la qualificazione « superiore », con l'obbligo dell'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

(3258)

MINISTERO DEL TESORO

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 12 % di scadenza 1° febbraio 1988, al portatore

A norma del decreto ministeriale 18 gennaio 1985 (art. 7), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 24 gennaio 1985, si rende noto che il 5 luglio 1985 le sezioni di tesoreria provinciale inizieranno le consegne, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12% di scadenza 1° febbraio 1988.

(3240)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Comunicato concernente l'avviso di rettifica relativo al provvedimento n. 53/1984, recante: « Prezzi delle specialità medicinali ». (Avviso pubblicato nel supplemento straordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 22 del 26 gennaio 1985)

Nell'avviso citato in epigrafe deve essere apportata la seguente rettifica, alla pagina 8 del supplemento suddetto:

INVECE DI:	Numero di registrazione	Prezzo	LEGGASI:	Numero di registrazione	Prezzo
Triptene - Irbi			*Triptene* - Irbi		
grat 20 bust 100 mg	25065.A1	*18.485*	grat 20 bust 100 mg	25065.A1	*22.465*

(3326)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Proroga dei termini per il completamento dei progetti di ristrutturazione, presentati da varie società

Con deliberazioni adottate nella seduta del 20 dicembre 1984, il CIPI ha prorogato, ai sensi dell'art. 4, quarto comma, della legge n. 675/1977, i termini per il completamento dei progetti di ristrutturazione presentati dalle seguenti società:

Ansaldo componenti - ristrutturazione stabilimento di Genova-Sampierdarena - proroga al 31 dicembre 1985;

Coats Italia filati industriali S.p.a. - ristrutturazione stabilimenti di Ascoli Satriano (Foggia) - proroga al 30 aprile 1985;

F.E.M.E. S.p.a. di Milano - ristrutturazione stabilimento di Lainate - proroga al 31 dicembre 1984;

I.T.M. - Industria tubi e manicotti S.p.a. - costruzione di un nuovo stabilimento di Carini (Palermo) - proroga al 31 dicembre 1984;

Plessey S.p.a. di Milano - ristrutturazione stabilimenti di Firenze e Terranuova Bracciolini (Arezzo) - proroga al 30 giugno 1985.

(3266)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Ricostituzione e compiti della commissione di cui all'art. 7 della legge 12 febbraio 1981, n. 17, per l'esame dei requisiti dei soggetti da invitare alle gare per le concessioni di complessi di opere.

Con decreto del Ministro dei trasporti n. 1287 in data 7 giugno 1985 si è provveduto a fissare i limiti di operatività della commissione prevista dal secondo comma dell'art. 7 della legge 12 febbraio 1981, n. 17, nominata con precedente decreto ministeriale n. 175/1982 (art. 9) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 20 febbraio 1982, stabilendo che la commissione stessa debba pronunciarsi sui requisiti e sulle vicende organizzative e strutturali dei consorzi e raggruppamenti di imprese nonché delle ditte allogatarie e dei progettisti, dal momento della qualificazione dei soggetti fino all'approvazione delle convenzioni per concessioni di sola costruzione o di prestazioni integrate.

Con il predetto decreto n. 1287/1985 si è, inoltre, provveduto a nominare i nuovi componenti della commissione stessa in seguito al collocamento a riposo di alcuni di essi.

(3366)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, per esame-colloquio, ad un posto di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regolamento per il personale del Ministero, approvato con regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1967, n. 1318, contenente norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 28 dicembre 1977, n. 971;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente disposizioni per l'applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle Università nei ruoli di altre amministrazioni;

Considerato che in rapporto alla disponibilità di posti alla data del 30 novembre 1984, nel ruolo della carriera direttiva scientifica degli sperimentatori, un posto di detto ruolo deve essere conferito agli assistenti universitari ordinari ai sensi del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame-colloquio, ad un posto di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, di cui alla tabella *A* dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1967, n. 1318.

Art. 2.

Il concorso è riservato agli assistenti universitari ordinari nominati in seguito a pubblico concorso che:

1) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio;

2) siano in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie, in scienze forestali o in scienze della produzione animale;

3) siano assistenti ordinari per gli insegnamenti dei corsi di laurea relativi ai titoli di studio richiesti;

4) siano in possesso dei requisiti generali prescritti per l'ammissione agli impieghi statali di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, citato nelle premesse, escluso quello dell'età.

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, debbono essere posseduti alla data del 31 marzo 1985.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale del personale - Divisione VI concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine. Saranno considerate pervenute in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

E' fatto obbligo al concorrente di dichiarare nella domanda:

1) il cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita;

3) il titolo di studio posseduto;

4) la qualità di assistente ordinario, la cattedra alla quale è addetto;

5) il concorso al quale chiede di essere ammesso;

6) il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Alla domanda dovrà essere allegato un certificato rilasciato dall'Università attestante la qualità di assistente ordinario del candidato, la cattedra cui è addetto, la durata dell'effettivo e lodevole servizio di ruolo.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata nei modi di legge.

Art. 4.

L'esame colloquio sarà integrato da una prova pratica e verterà sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il punto minimo necessario per il conseguimento dell'idoneità è di 7/10.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio dovrà essere esibito un valido documento d'identificazione.

Con successivo decreto sarà stabilito il diario del colloquio e della prova pratica. Tale diario sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di venti giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 5.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di precedenza e di preferenza a parità di merito.

A tal fine i candidati risultati idonei dovranno far pervenire al Ministero, entro quindici giorni dalla data in cui avranno ricevuta apposita lettera di invito, i documenti all'uopo prescritti dalle vigenti disposizioni, che verranno indicati nella lettera stessa.

Art. 6.

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito, i risultati saranno approvati con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina.

I risultati saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso e per la nomina, il candidato utilmente collocato in graduatoria dovrà far pervenire al Ministero, entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in debito bollo:

1) copia dello stato di servizio rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione;

2) diploma originale di laurea o copia debitamente autenticata;

3) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o per lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere ai termini dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1962, n. 1539, oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Art. 8.

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso dei requisiti prescritti, conseguirà la nomina in prova. Egli dovrà accettare la sede di servizio che gli verrà assegnata.

Qualora non assuma servizio entro il termine fissato decadrà dalla nomina.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, non essendo previsto l'espletamento alla data del 1° novembre 1985, di alcun concorso pubblico a posti di sperimentatore, la decorrenza della nomina del vincitore del concorso di cui al presente decreto non sarà posteriore al 1° novembre 1985.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 marzo 1985

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1985
Registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 135

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

COLLOQUIO

Agronomia generale;
Coltivazioni erbacee;
Miglioramento genetico vegetale;
Metodologia sperimentale.

PROVA PRATICA

Rilievi su colture in campagna.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

(3208)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università «La Sapienza» di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di seconda clinica medica (per le esigenze della prima cattedra di medicina costituzionale ed endocrinologia) . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame avranno luogo presso i locali della 1ª cattedra di medicina costituzionale ed endocrinologia, facoltà di medicina e chirurgia, Policlinico Umberto I, viale del Policlinico, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova: ore 9 del centocinquesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

(3368)

Concorso a sedici posti di ricercatore universitario presso l'Università della Basilicata - Potenza

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi sedici posti di ricercatore universitario presso la seguente facoltà e per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (posti 16):

gruppo di discipline n. 68 . . . . posti 1
gruppo di discipline n. 80 . . . . » 2
gruppo di discipline n. 81 . . . . » 2
gruppo di discipline n. 82 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 84 . . . . » 2
gruppo di discipline n. 85 . . . . » 2
gruppo di discipline n. 89 . . . . » 2
gruppo di discipline n. 90 . . . . » 2
gruppo di discipline n. 91 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 104 . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Basilicata, divisione II, personale, 85100 Potenza, scade il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione II, personale, della predetta Università.

(3369)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di coadiutore tecnico nel ruolo della quarta qualifica funzionale degli assistenti tecnici della Direzione generale dell'aviazione civile.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di coadiutore tecnico nel ruolo della quarta qualifica funzionale degli assistenti tecnici della Direzione generale dell'aviazione civile, indetto con decreto ministeriale del 3 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 1985, avrà luogo in Roma presso il quartiere fieristico della «Fiera di Roma», via Cristoforo Colombo, il giorno 10 luglio 1985, con inizio alle ore 8,30.

(3308)

MINISTERO DELL'INTERNO

Rinvio della pubblicazione del diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a mille posti di allievo agente della Polizia di Stato.

La data e la sede o le sedi di effettuazione della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a mille posti di allievo agente della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 20 luglio 1984, saranno rese note mediante apposito avviso che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 dicembre 1985.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

(3142)

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di concorsi a posti del ruolo tecnico professionale

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale concorsi), n. 7, in data 10 maggio 1985, sono state pubblicate le seguenti graduatorie di merito:

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.37.7 del 27 ottobre 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto tecnologie e studio radiazioni extraterrestri - Bologna;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.52.5/P del 12 ottobre 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di spettroscopia molecolare - Bologna;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.39.3 del 27 ottobre 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per lo studio dei fenomeni fisici e chimici della bassa ed alta atmosfera - Bologna;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.38.12 del 19 ottobre 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di radioastronomia - Sezione di medicina (Bologna);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.13.5/P del 5 novembre 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studi fisica macromolecole - Bologna;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.41.6 del 17 ottobre 1984 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di cibernetica e biofisica - Camogli (Genova);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.148.1/P del 14 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio per l'archeologia greca - Catania;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.148.3/P del 14 ottobre 1983 ad un posto di agente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio per l'archeologia greca - Catania;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.133.5 del 12 ottobre 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per le macchine movimento terra e veicoli fuori strada - Ferrara;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.105.2/P del 31 luglio 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di chimica applicata dei materiali - Genova;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.109.7/P del 27 ottobre 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto trasformazione e accumulo dell'energia - Messina;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.47.4 del 4 aprile 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro studio patologia cellulare - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.87.5 del 4 aprile 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto biosintesi vegetali - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.21.8 del 5 novembre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio sulla sintesi e stereochimica di speciali sistemi organici - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.23.9/P del 27 ottobre 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio per le sostanze organiche naturali - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.30.11 del 17 ottobre 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro studio biologia cellulare e molecolare delle piante - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.35.7 del 25 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro studio farmacologia delle infrastrutture cellulari - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.49.7 del 26 maggio 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro studio per le ricerche cardiovascolari - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.115.10 del 12 ottobre 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio per le telecomunicazioni spaziali - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.48.6 del 27 ottobre 1984 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro studio patologia della mammella e produzione igienica del latte - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.32.6 del 27 ottobre 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di chimica nucleare - Montelibretti (Roma);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.67.4/P del 4 aprile 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di strutturistica chimica «G. Giacomello» - Montelibretti (Roma);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.64.7/P del 27 ottobre 1984 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di teoria e struttura elettronica e comportamento spettrochimico dei composti di coordinazione - Montelibretti (Roma);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.146.2/P del 27 ottobre 1984 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di chimica analitica strumentale - Montelibretti (Roma);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.60.2 del 25 maggio 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerche sulla combustione - Napoli;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.60.3/P del 26 maggio 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerche sulla combustione - Napoli;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.60.6 del 26 maggio 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerche sulla combustione - Napoli;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.113.10 del 27 ottobre 1984 a tre posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio sui calcolatori ibridi - Napoli;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.60.4/P del 26 maggio 1984 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerche sulla combustione - Napoli;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.60.5/P del 26 maggio 1984 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerche sulla combustione - Napoli;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.8.40 del 4 aprile 1984 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto internazionale di genetica e biofisica - Napoli;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.8.39 del 25 ottobre 1983 ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto internazionale di genetica e biofisica - Napoli;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.62.8/P del 27 ottobre 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di polarografia ed elettrochimica preparativa - Padova;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.62.6/P del 4 aprile 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di polarografia ed elettrochimica preparativa - Padova;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.24.3/P del 5 novembre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio stati molecolari radicalici ed eccitati - Padova;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.152.7 del 17 ottobre 1984 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto gas ionizzati - Padova;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.152.8 del 17 ottobre 1984 ad un posto di assistente del ruolo amministrativo del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto gas ionizzati - Padova;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.16.5 del 27 ottobre 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio sui meccanismi di reazioni organiche - Padova;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.39.6 dell'11 ottobre 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro studi sulla fisiologia dei mitocondri - Padova;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.61.9/P del 27 ottobre 1984 ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di chimica e tecnologia dei radioelementi - Padova;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.112.7 del 27 ottobre 1984 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di fisica cosmica e di applicazioni all'informatica - Palermo;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.62.2/P del 14 ottobre 1983 ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di idrobiologia - Pallanza (Novara);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.44.11 del 12 ottobre 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto materiali speciali per elettronica e magnetismo - Parma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.44.12 del 27 ottobre 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto materiali speciali per elettronica e magnetismo - Parma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.36,3 del 17 ottobre 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di analisi numerica - Pavia;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.63.4/P del 27 ottobre 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di chimica quantistica ed energetica molecolare - Pisa;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.71.5 del 17 ottobre 1984 a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di genetica biochimica ed evoluzionistica - Pavia;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.23.39 del 12 ottobre 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto CNUCE - Pisa;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.23.40 del 12 ottobre 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto CNUCE - Pisa;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.97.4/P del 21 dicembre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per la linguistica computazionale - Pisa;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.45.7 del 29 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di biofisica - Pisa;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.45.6 del 10 ottobre 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di biofisica - Pisa;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.48.13 del 12 ottobre 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di elettronica dello stato solido - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.32.6 del 25 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro biologia molecolare - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.32.7 del 17 ottobre 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro studio biologia molecolare - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.131.5/P del 27 ottobre 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per le applicazioni delle tecniche chimiche avanzate ai problemi agrobiologici - Sassari;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.131.6/P del 27 ottobre 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per le applicazioni delle tecniche chimiche avanzate ai problemi agrobiologici - Sassari;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.50.11 del 31 luglio 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di cosmogeofisica - Torino;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.43.7 del 25 ottobre 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro studio immunogenetica ed istocompatibilità - Torino.

(3313)

CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto della seconda qualifica del ruolo professionale presso l'ufficio gestione del patrimonio immobiliare.

Sono prorogati i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per esami, ad un posto per la seconda qualifica del ruolo professionale di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 21 maggio 1985.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti:

a) diploma di geometra;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge;

c) iscrizione all'albo dei geometri.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al bando, devono essere presentate o fatte pervenire a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, alla Direzione generale della Cassa nazionale del notariato - Ufficio del personale - Roma - Via Flaminia 160 - C.a.p. 00196, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso di proroga nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso la Direzione generale dell'ente - Ufficio del personale.

(3372)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1985, n. **20**.

Interventi finanziari per la qualificazione ed il potenziamento dell'offerta turistica della regione Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione* n. 48 *del* 15 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

CONTRIBUTI RATEATI E RIDUZIONI DEL COSTO DEI MUTUI E DEI RELATIVI PREFINANZIAMENTI

Capo I

Tipologia sovvenzionabile, determinazione degli interventi e criteri generali per gli stessi

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a riduzione dei costo di mutui e dei prefinanziamenti dei mutui stessi, contratti per la realizzazione delle iniziative di seguito indicate:

1) la costruzione, l'adattamento, l'ampliamento e l'ammodernamento:

a) di immobili ad uso albergo;

b) dei complessi ricettivi complementari di cui alla legge regionale 16 gennaio 1978, n. 3, e successive modifiche;

c) di immobili ad uso di ristorante, di trattorie o di altri esercizi di ristorazione, allorquando le singole iniziative possono costituire importante fattore per l'incremento turistico delle rispettive località;

d) di locali destinati a sede di agenzie di viaggio e turismo;

e) di immobili e dei relativi impianti destinati alla conservazione di derrate alimentari e di altro materiale necessario per la gestione di esercizi citati alle precedenti lettere *a*), *b*), e *c*) ovvero alla prestazione di servizi per detti esercizi;

2) la costruzione e l'installazione di strutture e di impianti necessari per la nautica da diporto;

3) la costruzione, la trasformazione, il prolungamento e l'ammodernamento di impianti funiviari e delle relative pertinenze, nonché delle piste di discesa a servizio degli impianti stessi;

4) la realizzazione di altri impianti ed opere complementari all'attività turistica o comunque atti a favorire lo sviluppo del movimento turistico;

5) l'acquisto di edifici ad uso albergo o da destinare ad albergo o a complessi ricettivi complementari, purché vengano eseguiti in detti edifici lavori di ampliamento o di miglioramento o, rispettivamente, di adattamento per un importo non inferiore al 25 % del valore dell'immobile stesso.

Art. 2.

I contributi destinati ai complessi ricettivi di cui al punto 1), lettera *b*), del precedente art. 1 possono essere concessi a favore delle «foresterie» — di cui al terzo alinea dell'art. 2 della legge regionale 16 gennaio 1978, n. 3 — qualora dette strutture ricettive costituiscano «pertinenza» di altra struttura di carattere turistico, artistico, culturale o scientifico.

Art. 3.

Le singole quote dei contributi vanno determinate applicando all'entità del mutuo ovvero a quella del prefinanziamento le percentuali corrispondenti ai valori da stabilirsi sulla base del tasso di riferimento vigente al momento della stipulazione del contratto di mutuo e fissato — per l'attuazione della legge 12 marzo 1968, n. 326 — in relazione al costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie secondo la seguente graduazione:

a) valore pari al 45 % del tasso annuo di riferimento, qualora si tratti di iniziative da realizzarsi nelle zone montane;

b) valore pari al 40 % del tasso annuo di riferimento, nelle zone non montane comprese in territori in cui operano le aziende autonome del turismo della Regione;

c) valore pari al 35 % del tasso annuo di riferimento, qualora si tratti di iniziative da realizzarsi nei territori non individuati con le precedenti lettere *a*) e *b*).

Le percentuali corrispondenti ai valori da stabilirsi in base al precedente comma vanno arrotondate, per difetto, al decimo di punto.

Art. 4.

La giunta regionale stabilisce i criteri per la fissazione del termine di fine lavori e quelli per la concessione di eventuali proroghe, nonché le specifiche condizioni cui subordinare la concessione e la erogazione dei singoli contributi.

I contributi richiesti per i fini di cui al punto 5) del precedente art. 1, non possono essere concessi a favore di iniziative riguardanti edifici sottoposti a vincolo di destinazione alberghiera, in quanto oggetto di intervento finanziario disposto in forza di leggi regionali.

Il divieto di cui al precedente comma non trova applicazione nel caso in cui sia trascorso un periodo di tempo superiore ai sette anni dalla data di imposizione del vincolo di destinazione alberghiera, ovvero nel caso in cui vengano restituiti, maggiorati degli interessi legali, gli importi erogati a titolo di contributo in relazione al quale è stato imposto il vincolo alberghiero.

Capo II

Contributi sui mutui

Art. 5.

L'entità del contributo a riduzione del costo dei mutui è costituita dalla somma di quote uguali — in numero pari a quello degli anni in cui va estinto il mutuo, ma comunque non eccedente a venti — stabilite ai sensi del precedente art. 3.

Art. 6.

Sono ammissibili a finanziamento le operazioni di mutui non eccedenti il 90% della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione dell'iniziativa.

Capo III

Contributi sui prefinanziamenti

Art. 7.

Il contributo sui prefinanziamenti è destinato a ridurre l'onere conseguente alle anticipazioni ottenute dal beneficiario del contributo previsto al precedente capo II sul mutuo concessogli.

Il contributo di cui al presente articolo può essere destinato ad un prefinanziamento di entità non superiore al 60 % dell'ammontare del mutuo.

Il prefinanziamento può essere ottenuto anche da aziende o istituti di credito diversi da quello con cui è stato stipulato il contratto di mutuo; in tale ipotesi l'operazione di prefinanziamento dovrà risultare da specifico contratto.

Art. 8.

Il contributo di cui al precedente art. 7 può essere costituito da non più di due quote, ciascuna stabilita applicando all'entità del prefinanziamento la percentuale determinata ai sensi del precedente art. 3.

L'entità delle quote richiamate al precedente comma va proporzionalmente stabilita in rapporto all'effettivo periodo di durata del prefinanziamento.

Capo IV

Richiesta, assegnazione, concessione, cumulabilità ed erogazione dei contributi

Art. 9.

Le domande di assegnazione dei contributi per le finalità previste dal precedente art. 1 vanno presentate alla direzione regionale del commercio e del turismo con allegati:

1) per l'intervento previsto al precedente capo II:

a) il progetto di massima o esecutivo;

b) una copia dello statuto, qualora il richiedente sia persona giuridica;

c) gli atti necessari a dimostrare la disponibilità del bene oggetto dell'intervento;

2) per l'intervento di cui al precedente capo III, gli atti a dimostrazione dell'ottenimento dei prefinanziamenti.

Nelle domande prodotte per ottenere i contributi di cui al capo II il richiedente deve indicare l'istituto o l'azienda di credito cui intende rivolgersi per ottenere la somministrazione del mutuo.

Art. 10.

La giunta regionale dispone l'accoglimento delle domande di contributo e stabilisce l'entità massima dell'intervento finanziario.

Con il decreto di concessione viene determinata in via definitiva l'entità del contributo, tenuto conto della spesa da ritenersi ammissibile, e viene stabilito il termine per il compimento dell'iniziativa, qualora la stessa non risulti conclusa.

Fatto salvo il disposto del punto 5) del precedente art. 1, nella spesa ammissibile indicata al precedente comma può essere inserito — per un importo non eccedente il 30 % del costo dei lavori e degli impianti — l'onere per l'acquisizione dei diritti reali necessari alla realizzazione dell'opera, sempreché la relativa acquisizione non sia antecedente di due anni alla data di presentazione della domanda di contributo.

Art. 11.

L'inizio dei lavori o la stipulazione del contratto di mutuo prima dell'accoglimento della domanda prodotta per ottenere l'intervento finanziario regionale comporta l'esclusione dell'iniziativa stessa dalle provvidenze previste dalla presente legge.

Quanto disposto al precedente comma non trova applicazione nel caso in cui l'opera sia ammessa a contributo e sia iniziata ai sensi di altre leggi regionali.

Art. 12.

Il decreto per la concessione del contributo previsto dal precedente capo II, va emesso dopo la stipulazione del contratto di mutuo.

I contributi sui prefinanziamenti di cui al precedente capo III possono essere concessi solamente dopo che sia divenuto efficace il decreto di cui al precedente comma.

Art. 13.

Il cumulo del mutuo ammissibile a contributo ai sensi del precedente art. 6 e di un eventuale contributo in capitale non può eccedere il 100 % della spesa ritenuta ammissibile per realizzare l'iniziativa.

Art. 14.

Le quote del contributo di cui al precedente capo II vanno erogate ad avvenuta somministrazione di tutta la somma mutuata, dopo concluse, con esito favorevole, le operazioni per l'accertamento della regolare realizzazione dell'iniziativa; esse sono corrisposte al beneficiario per il tramite dell'ente mutuante, alla scadenza delle rate di ammortamento del mutuo.

A richiesta del beneficiario, che dimostri d'aver eseguito i lavori per un valore non inferiore al 50 % della spesa ritenuta ammissibile, possono essere erogate — prima dell'accertamento richiamato al precedente comma — le quote del contributo a fronte delle rate dovute nei primi due anni d'ammortamento del mutuo. In tale evenienza le quote del contributo — in deroga a quanto stabilito col precedente primo comma — possono essere versate direttamente al beneficiario, sempreché le corrispondenti rate d'ammortamento del mutuo risultino pagate.

Le quote del contributo di cui al precedente capo III vanno corrisposte al beneficiario per il tramite dell'ente mutuante entro il mese di dicembre degli anni in cui è dovuto l'interesse sul prefinanziamento.

Capo V

Vincolo di destinazione e rimborso contributi

Art. 15.

Gli immobili e gli impianti di cui al precedente art. 1, ammessi alle sovvenzioni previste dal precedente capo II, sono vincolati alla destinazione indicata nel decreto di concessione del contributo per un periodo di tempo corrispondente alla durata del mutuo, con decorrenza dalla data del decreto stesso.

Art. 16.

La modificazione della destinazione di cui al precedente art. 15 comporta la cessazione dell'erogazione delle quote di contributo, con obbligo di rimborso — secondo quanto stabilito ai commi successivi — delle quote erogate e del versamento degli interessi legali sul corrispondente importo.

Si procede alla ripetizione di tutti gli importi erogati al beneficiario, qualora la cessazione di destinazione abbia luogo entro i primi sette anni.

Nel caso in cui la cessazione di destinazione abbia luogo nei tre anni successivi al periodo indicato al precedente comma, si procede alla ripetizione degli importi erogati al beneficiario nel corso del quinquennio precedente alla cessazione predetta.

Qualora la cessazione di destinazione abbia luogo negli anni successivi al decimo, si procede alla ripetizione degli importi erogati al beneficiario nel corso del triennio precedente alla cessazione predetta.

Capo VI

Rapporti con l'ente mutuante

Art. 17.

La direzione regionale del commercio e del turismo dà comunicazione all'istituto o all'azienda di credito, prescelto dal richiedente, dell'avvenuto accoglimento della domanda di contributo, trasmettendo contemporaneamente il programma o il progetto dell'iniziativa proposta ed indicando l'entità massima del contributo concedibile.

Art. 18.

L'istituto o l'azienda di credito, con la comunicazione alla direzione regionale del commercio e del turismo sull'entità del mutuo che intende somministrare, deve espressamente impegnarsi a render chiaramente identificabile, nel contratto di mutuo, l'iniziativa oggetto dell'operazione finanziaria e ad osservare le disposizioni contenute nel primo comma del successivo art. 19.

Art. 19.

L'istituto o l'azienda di credito è obbligato — qualora la operazione finanziaria si concluda con la concessione del contributo — a comunicare la eventuale mancata corresponsione delle rate di ammortamento o l'estinzione anticipata del mutuo, nonché — qualora ne venga a conoscenza — la cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria o il trasferimento a terzi della proprietà dell'immobile oggetto del finanziamento regionale e, in genere, qualsiasi notizia che possa aver riflesso nei rapporti tra il beneficiario e l'amministrazione regionale.

Le notizie fornite dall'ente mutuante saranno tutelate dal segreto d'ufficio, in conformità degli articoli 10 e 78 della vigente legge bancaria.

Titolo II

MODIFICAZIONE E RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 23 AGOSTO 1982, N. 60, E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Art. 20.

Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, e successive modifiche, viene sostituito dal seguente:

« Possono, altresì, essere finanziati, ai sensi della presente legge, i lavori di manutenzione straordinaria degli edifici indicati al primo comma del precedente art. 1 ».

Art. 21.

Gli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, e successive modifiche, vengono sostituiti dai seguenti:

« Art. 3. — I singoli contributi sono costituiti dalla somma di dieci quote, determinate, ciascuna, applicando alla spesa ritenuta ammissibile per realizzare l'opera, la percentuale indicata al successivo comma.

La percentuale per la commisurazione del contributo viene stabilita in misura non eccedente il 50 % del saggio ufficiale di sconto vigente al momento dell'accoglimento della domanda di contributo.

Nella spesa ritenuta ammissibile può essere inserito — per un importo non eccedente il 30 % del costo dei lavori e degli impianti — l'onere per l'acquisizione dei diritti reali necessari alla realizzazione dell'opera, sempreché la relativa acquisizione non sia antecedente di due anni alla data di presentazione della domanda ».

« Art. 4. — Le domande di assegnazione dei contributi previsti dal precedente art. 1 vanno presentate alla direzione regionale del commercio e del turismo con allegati:

a) il progetto di massima o esecutivo;

b) una copia dello statuto, qualora il richiedente sia persona giuridica;

c) gli atti necessari per dimostrare la disponibilità del bene oggetto dell'intervento.

Al 1° gennaio di ciascun anno decadono le domande presentate sino al 30 settembre dell'anno precedente e non accolte ».

« Art. 5. — La giunta regionale stabilisce i criteri generali sia per la determinazione della percentuale richiamata al precedente art. 3, sia quelli per la fissazione del termine di ultimazione dei lavori e per l'accoglimento di eventuali richieste di proroga.

La giunta dispone, poi, l'accoglimento delle singole domande di contributo e stabilisce l'entità massima dei contributi stessi, fissando eventuali condizioni alle quali vanno subordinate le singole concessioni dei contributi e le relative erogazioni.

Con il decreto di concessione viene determinata, in via definitiva, l'entità dei singoli contributi e viene altresì stabilito il termine per l'ultimazione dell'iniziativa.

Resta esclusa dal contributo l'iniziativa alla quale il beneficiario abbia dato avvio prima dell'avvenuto accoglimento della domanda ».

Art. 22.

E' abrogato l'art. 8 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, e successive modifiche.

Art. 23.

Per le finalità previste dagli articoli 1 e 10-*bis* della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell'anno 1985, un limite d'impegno di lire 200 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1994.

Titolo III

NORME FINANZIARIE

Art. 24.

Il limite d'impegno di lire 880 milioni, autorizzato per l'anno finanziario 1984 con l'art. 5 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 48, viene ridotto di lire 400 milioni a decorrere dall'anno 1985.

Le annualità relative al predetto limite vengono conseguentemente, ridotte di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1998.

Art. 25.

Per le finalità previste dagli articoli 1 e 5 della presente legge, è autorizzato, nell'anno 1985, un limite d'impegno di lire 2200 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2200 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2004.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 8 - categoria XI - il cap. 8164 con la denominazione: « Contributi pluriennali sui mutui contratti per la realizzazione di strutture turistiche » e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 6600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987.

Al predetto onere di lire 6600 milioni si fa fronte come segue:

per lire 5400 milioni (1800 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987), mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985 (Rubrica n. 8 - partita n. 1 - dell'elenco n. 5, allegato ai bilanci medesimi): l'importo di lire 1800 milioni, relativo all'anno 1985, corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1984 e trasferita, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze numero 13/Rag. dal 4 febbraio 1985;

per le restanti lire 1200 milioni (400 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987) mediante storno, di pari importo — in relazione a quanto disposto con il precedente art. 24 — dal cap. 8137 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Sul precitato cap. 8164 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1985.

Art. 26.

Per le finalità previste dagli articoli 1 e 7 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1200 milioni per l'anno 1985.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 8 - categoria XI -

il cap. 8165 con la denominazione: « Contributi sui prefinanziamenti relativi ai mutui contratti per la realizzazione di strutture turistiche » e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1200 milioni per l'anno 1985.

Al predetto onere di lire 1200 milioni si fa fronte come segue:

per lire 800 milioni mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985 (rubrica n. 8 - partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);

per le restanti lire 400 milioni mediante storno di pari importo — in relazione a quanto disposto con il precedente art. 24 — dal cap. 8137 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985: detto importo corrisponde a parte dello stanziamento non utilizzato al 31 dicembre 1984 e trasferito, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze numero 7/Rag. del 28 gennaio 1985.

Sul precitato cap. 8165 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1985.

Art. 27.

L'onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987 con il precedente art. 23, fa carico al cap. 8148 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato, in termini di competenza, di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987.

Al predetto onere di lire 600 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 8 - partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi): lo importo di lire 200 milioni, relativo all'anno 1985, corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1984 e trasferita, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 13/Rag. del 4 febbraio 1985.

Sul precitato cap. 8148 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1985.

Titolo IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 28.

E' abrogata la legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, e successive modificazioni.

Il richiamo operato in leggi regionali alla legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, e successive modificazioni, deve intendersi riferito al titolo I della presente legge.

Art. 29.

Le domande di contributo presentate ai sensi della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, e successive modificazioni, prima dell'entrata in vigore della presente legge, si intendono prodotte per l'ottenimento dei contributi di cui al titolo I della presente legge; per le predette domande non si applica la normativa di cui al precedente art. 11 limitatamente a quanto concerne l'inizio dei lavori.

Art. 30.

Per le domande di contributo accolte ai sensi della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, e successive modificazioni, in data precedente a quella dell'entrata in vigore della presente legge, continua a trovare applicazione l'art. 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, come vigente prima delle modifiche apportate dalla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 13 maggio 1985

BIASUTTI

(2972)

REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 17 aprile 1985, n. 1.

Comitato esecutivo per la realizzazione del « Progetto Etruschi » di cui alla legge regionale 5 novembre 1984, n. 43. Norme di funzionamento.

(*Pubblicato nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 24 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Il comitato esecutivo per la realizzazione del « Progetto Etruschi », costituito con la legge regionale 5 novembre 1984, n. 43, provvede, direttamente o in collaborazione con soggetti pubblici e privati, a realizzare il « Progetto Etruschi »: serie coordinata di interventi, definiti dalla giunta regionale, tendenti alla salvaguardia, valorizzazione e uso sociale del patrimonio archeologico di età etrusca dell'Umbria.

Art. 2.

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 il comitato, in armonia con le indicazioni del « Comitato nazionale per la programmazione e l'indirizzo delle iniziative culturali inerenti il "Progetto Etruschi" » — costituito con decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1984 — elabora il programma delle iniziative per l'Umbria, precisando le caratteristiche, i tempi, i costi e le modalità di realizzazione.

Gli enti aderenti, sulla base del programma delle iniziative, deliberano la misura del rispettivo contributo finanziario.

Art. 3.

Sulla base del programma e avvalendosi dei fondi di cui all'art. 2 della legge regionale 5 novembre 1984, n. 43, il comitato svolge tutte le attività necessarie alla realizzazione delle iniziative previste, assumendo la titolarità delle situazioni attive e passive che ne derivano.

Art. 4.

Il comitato è presieduto dal presidente della giunta esecutiva istituita con decreto del Ministero per i beni culturali e ambientali 24 aprile 1984, cui spetta convocarlo, dirigerne le sedute, sottoscrivere gli atti, rappresentarlo in giudizio e coordinarne l'attività.

Art. 5.

Per la validità delle sedute del comitato è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Art. 6.

Per lo svolgimento della propria attività il comitato si avvale dell'ufficio regionale per i beni A.A.A.A.S., dell'ufficio bilancio, ragioneria, tributi e finanze, per gli adempimenti contabili e amministrativi, del dirigente di 2° livello cui compete di prestare assistenza e consulenza giuridica all'area operativa « Istruzione e cultura », nonché di altro personale messo a disposizione dalla Regione o dagli altri enti aderenti.

Il comitato può avvalersi dell'opera di esperti per le questioni attinenti le proprie finalità.

Il comitato può altresì stipulare convenzioni con enti pubblici e privati riferite ad aspetti determinanti della propria attività.

Art. 7.

Le decisioni del comitato sono comunicate entro trenta giorni alla giunta regionale perché ne prenda atto.

Ogni sei mesi il comitato trasmette agli enti partecipanti una relazione informativa dell'attività svolta.

Al termine della propria attività il comitato trasmette agli enti partecipanti il rendiconto generale circa l'impiego dei finanziamenti.

Il consiglio regionale dispone in ordine alla destinazione delle somme eventualmente residue e dei beni.

Art. 8.

Il comitato affiderà il proprio servizio di cassa ad un istituto bancario mediante apertura e gestione di apposito conto corrente intestato al comitato stesso.

Ogni pagamento sarà di norma effettuato a mezzo assegno bancario sottoscritto dal presidente del comitato e dal segretario generale dello stesso e intestato al beneficiario.

Le riscossioni e i pagamenti dovranno essere registrati cronologicamente in un libro-giornale composto di due sezioni: una per l'entrata e una per la spesa, nelle quali saranno riportati gli estremi essenziali di ciascuna operazione (data, versamenti, beneficiari, causale, importi parziali e totali).

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della regione Umbria.

Perugia, addì 17 aprile 1985

MARRI

Il presente regolamento è stato approvato dal consiglio regionale in data 18 *marzo* 1985 (*atto n.* 1447) *ed è divenuto esecutivo con decisione della commissione di controllo n.* 2062 *del* 10 *aprile* 1985.

(2769)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

PIEMONTE

◇ **Libreria BERTOLOTTI**
Corso Roma, 122
15100 ALESSANDRIA

◇ **Libreria BOFFI**
Via dei Martiri, 31
15100 ALESSANDRIA

◇ **Ditta I.C.A.**
Via De Rolandis
14100 ASTI

◇ **Casa Editrice ICAP**
Piazza D. Galimberti, 10
12100 CUNEO

◇ **Libreria SALOMONE**
Via Roma, 64/D
12100 CUNEO

◇ **Casa Editrice ICAP**
Via V. Emanuele, 19
12051 ALBA (Cuneo)

◇ **GALLERIA DEL LIBRO**
Corso Garibaldi, 10
28100 NOVARA

◇ **Casa Editrice ICAP**
Via Monte di Pietà, 20
10122 TORINO

◇ **Ditta I.C.A.**
Via G. Ferraris, 73
14100 VERCELLI

◇ **Libreria GIOVANNACCI**
Via Italia, 6
13051 BIELLA (Vercelli)

VALLE D'AOSTA

◇ **Libreria MINERVA**
Via dei Tillier, 34
11100 AOSTA

LOMBARDIA

◇ **Libreria LORENZELLI**
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
24100 BERGAMO

◇ **Libreria QUERINIANA**
Via Trieste, 13
25100 BRESCIA

◇ **Libreria NANI**
Via Cairoli, 14
22100 COMO

◇ **Ditta I.C.A.**
Piazza Gallina, 3
26100 CREMONA

◇ **Libreria DI PELLEGRINI**
Corso Umberto I, 32
46100 MANTOVA

◇ **Libreria TICINUM**
Corso Mazzini, 2/C
27100 PAVIA

◇ **Libreria ALESSO**
Via dei Caimi, 14
23100 SONDRIO

◇ **Libreria VERONI**
Piazza Giovine Italia
21100 VARESE

TRENTINO ALTO ADIGE

◇ **Libreria EUROPA**
Corso Italia, 6
39100 BOLZANO

◇ **Libreria DISERTORI**
Via Diaz, 11
38100 TRENTO

VENETO

◇ **Libreria BENETTA**
Piazza dei Martiri, 37
32100 BELLUNO

◇ **Libreria ALL'ACCADEMIA**
Via Cavour, 17
35100 PADOVA

◇ **Libreria PAVANELLO**
Piazza V. Emanuele, 2
45100 ROVIGO

◇ **Libreria CANOVA**
Via Calmaggiore, 31
31100 TREVISO

◇ **Libreria GOLDONI**
Calle Goldoni 4511
30100 VENEZIA

◇ **Libreria GHELFI & BARBATO**
Via Mazzini, 21
37100 VERONA

◇ **Libreria GIURIDICA**
Via della Costa, 5
37100 VERONA

◇ **Libreria GALLA**
Corso A. Palladio, 41/43
36100 VICENZA

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **Libreria ANTONINI**
Via Mazzini, 16
34170 GORIZIA

◇ **Libreria MINERVA**
Piazza XX Settembre
33170 PORDENONE

◇ **Libreria ITALO SVEVO**
Corso Italia, 9/F
34100 TRIESTE

◇ **Libreria BENEDETTI**
Via Mercatovecchio, 13
33100 UDINE

◇ **Libreria TARANTOLA**
Via V. Veneto, 20
33100 UDINE

LIGURIA

◇ **Libreria ORLICH**
Via Amendola, 25
18100 IMPERIA

◇ **Libreria DA MASSA CRISTINA**
Via Luigi Aragona, 49/A
19100 LA SPEZIA

◇ **Libreria MAUCCI**
Via Paleocapa, 61/R
17100 SAVONA

EMILIA-ROMAGNA

◇ **Libreria TADDEI**
Corso Giovecca, 1
44100 FERRARA

◇ **Libreria CAPPELLI**
Corso della Repubblica, 54
47100 FORLÌ

◇ **Libreria MODERNA**
Corso A. Diaz, 2/F
47100 FORLÌ

◇ **Libreria LA GOLIARDICA**
Via Emilia Centro, 210
41100 MODENA

◇ **Libreria FIACCADORI**
Via al Duomo
43100 PARMA

◇ **Tip. DEL MAINO**
Via IV Novembre, 160
29100 PIACENZA

◇ **Libreria LAVAGNA**
Via Cairoli, 1
48100 RAVENNA

◇ **Libreria MODERNA**
Via Guido da Castello, 11/B
42100 REGGIO EMILIA

TOSCANA

◇ **Libreria PELLEGRINI**
Via Cavour, 42
52100 AREZZO

◇ **Libreria SIGNORELLI**
Corso Carducci, 9
58100 GROSSETO

◇ **Editore BELFORTE**
Via Grande, 91
57100 LIVORNO

◇ **Libreria BARONI**
Via Fillungo, 43
55100 LUCCA

◇ **Libreria Prof.le SESTANTE**
Via Montanara, 9
55100 LUCCA

◇ **Libreria VORTUS**
Galleria L. Da Vinci, 27
54100 MASSA CARRARA

◇ **Libreria VALLERINI**
Via dei Mille, 13
56100 PISA

◇ **Libreria TURELLI**
Via Macallè, 37
51100 PISTOIA

◇ **Libreria TICCI**
Via delle Terme, 5/7
53100 SIENA

UMBRIA

◇ **Libreria SIMONELLI**
Corso Vannucci, 82
06100 PERUGIA

◇ **Nuova Libreria LUNA**
Via Gramsci, 41/43
06034 FOLIGNO (Perugia)

◇ **Libreria ALTEROCCA**
Corso Tacito, 29
05100 TERNI

MARCHE

◇ **Libreria FOGOLA**
Piazza Cavour, 4/5
60100 ANCONA

◇ **Libreria MASSIMI**
Corso V. Emanuele, 23
63100 ASCOLI PICENO

◇ **Libreria PROPERI**
Corso Mazzini, 188
63100 ASCOLI PICENO

◇ **Libreria ALBERTINI**
Via Risorgimento, 33
63039 S.BENEDETTO DEL TRONTO (AP)

◇ **Libreria MORICHETTA**
Piazza Annessione, 1
62100 MACERATA

◇ **Libreria TOMASSETTI**
Corso della Repubblica, 11
62100 MACERATA

◇ **Libreria SEMPRUCCI**
Corso XI Settembre, 6
61100 PESARO

LAZIO

◇ **Libreria CATALDI**
Via Minghetti, 4/A
03100 FROSINONE

◇ **Libreria DI MICCO UMBERTO**
Via E. Zincone, 28
03039 SORA (Frosinone)

◇ **Libreria LA FORENSE**
Via dello Statuto, 28/30
04100 LATINA

◇ **Libreria CENTRALE**
Piazza V. Emanuele, 8
02100 RIETI

◇ **Libreria CAMERA DEPUTATI**
Via Uffici del Vicario, 17
00186 ROMA

◇ **Libreria DEI CONGRESSI**
Viale Civiltà del Lavoro, 124
00144 ROMA

◇ **Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma**
Piazzale Clodio
00195 ROMA

◇ **Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA**
Via Santa Maria Maggiore, 121
00185 ROMA

◇ **Libreria BENEDETTI**
Palazzo Uffici Finanziari
01100 VITERBO

ABRUZZO

◇ **Libreria MARZOLI**
Via B. Spaventa, 18
66100 CHIETI

◇ **Libreria VETRONE**
Piazza del Duomo, 59
67100 L'AQUILA

◇ **Libreria COSTANTINI**
Corso V. Emanuele, 146
65100 PESCARA

◇ **Libreria BESSO**
Corso S. Giorgio, 52
64100 TERAMO

MOLISE

◇ **Libreria DI E.M.**
Via Monsignor Bologna, 67
86100 CAMPOBASSO

◇ **Libreria PATRIARCA**
Corso Garibaldi, 115
86170 ISERNIA

CAMPANIA

◇ **Libreria CESA**
Via G. Nappi, 47
83100 AVELLINO

◇ **LE FORCHE CAUDINE**
S.S. Appia km 258
82100 BENEVENTO

◇ **Libreria CROCE**
Piazza Dante
81100 CASERTA

◇ **Libreria MATTERA**
80075 FORIO D'ISCHIA (Napoli)

◇ **Libreria INTERNAZIONALE**
Piazza XXIV Maggio, 10/11
84100 SALERNO

◇ **Libreria AMATO ANTONIO**
Via dei Goti, 4
84012 ANGRI (Salerno)

◇ **Libreria RONDINELLA**
Corso Umberto I, 253
84013 CAVA DEI TIRRENI (Salerno)

◇ **Libreria CRISCUOLO**
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51
84014 NOCERA INFERIORE (Salerno)

◇ **Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE**
Piazza Municipio
84016 PAGANI (Salerno)

PUGLIA

◇ **Libreria ATHENA**
Via M. di Montrone, 86
70100 BARI

◇ **Libreria PIAZZO**
Piazza Vittoria, 4
72100 BRINDISI

◇ **Libreria PATIERNO**
Portici Via Dante, 21
71100 FOGGIA

◇ **Libreria FORENSE**
Via Monte Pasubio, 19/A
73100 LECCE

◇ **Libreria MILELLA**
Via Palmieri, 30
73100 LECCE

◇ **Libreria FUMAROLA**
Corso Italia, 229
74100 TARANTO

BASILICATA

◇ **Libreria MONTEMURRO**
Via del Corso, 1/3
75100 MATERA

◇ **Centro Edit. LUCANO**
Via XX Settembre, 19
85100 POTENZA

CALABRIA

◇ **Libreria G. MAURO**
Corso Mazzini, 89
88100 CATANZARO

◇ **Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.**
Via Vittorio Veneto, 11
88074 CROTONE (Catanzaro)

◇ **Libreria DOMUS**
Via Monte Santo
87100 COSENZA

◇ **Libreria S. LABATE**
Via Giudecca
89100 REGGIO CALABRIA

SICILIA

◇ **Libreria L'AZIENDA**
Via Callicratide, 14/16
92100 AGRIGENTO

◇ **Libreria SCIASCIA**
Corso Umberto, 111
93100 CALTANISSETTA

◇ **Libreria ARLIA**
Via V. Emanuele, 60/62
35131 CATANIA

◇ **Libreria GARGIULO**
Via F. Riso, 56/58
95100 CATANIA

◇ **Libreria LA PAGLIA**
Via Etnea, 393/395
95100 CATANIA

◇ **Libreria BUSCEMI G. B.**
Piazza V. Emanuele
94100 ENNA

◇ **Libreria O.S.P.E.**
Piazza Cairoli, Isol. 221
98100 MESSINA

◇ **Libreria FLACCOVIO DARIO**
Via Ausonia, 70/74
90100 PALERMO

◇ **Libreria FLACCOVIO LICAF**
Piazza Bon Bosco, 3
90100 PALERMO

◇ **Libreria FLACCOVIO S.F.**
Piazza V. E. Orlando 15/16
90138 PALERMO

◇ **Libreria DANTE**
Piazza Libertà
97100 RAGUSA

◇ **Libreria CASA DEL LIBRO**
Via Maestranza, 22
96100 SIRACUSA

◇ **Libreria DE GREGORIO**
Corso V. Emanuele, 18
91100 TRAPANI

SARDEGNA

◇ **Libreria DESSÌ**
Corso V. Emanuele, 30/32
09100 CAGLIARI

◇ **Libreria EINAUDI EDITORE**
Via Veneto, 86
08100 NUORO

◇ **Libreria SANNA GIUSEPPE**
Via del Ricovero, 70
09170 ORISTANO

◇ **MESSAGGERIE SARDE**
Piazza Castello, 10
07100 SASSARI

◇ **Libreria LOBRANO**
Via Sassari
07041 ALGHERO (Sassari)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie speciali di:**
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221